

NOTIZIARIO N. 44 - 30 OTTOBRE 2020

AFFARI GENERALI



Rachele Morini è il nuovo Presidente di Confimi Industria Romagna. pag. 3

- ◆ Contributo a fondo perduto (art. 25 «Decreto rilancio»): possibile presentare una nuova istanza per revisionare il rigetto della precedente o l'entità del contributo già erogato. pag. 4
- ◆ Camera di Commercio Ravenna: avvio del procedimento di controllo a campione della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per il rilascio dei certificati di origine. pag. 8

AMBIENTE E SICUREZZA

- ◆ D.P.C.M. 24 ottobre 2020: misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. pag. 9
- ◆ Regione Emilia-Romagna: nota circa l'utilizzo improprio di visiere paraspruzzi. pag. 10

FINANZA AGEVOLATA



Confimi Romagna: servizio di consulenza per l'accesso agli strumenti di finanza agevolata. pag. 13

- ◆ Emilia-Romagna - bando fiere 2021. pag. 14
- ◆ Credito d'imposta ricerca & sviluppo & innovazione & design 2020. pag. 16
- ◆ Credito d'imposta beni strumentali 2020. pag. 17
- ◆ Credito d'imposta per attività aperte al pubblico (adeguamento ambienti di lavoro). pag. 19
- ◆ Credito d'imposta formazione 4.0. pag. 20
- ◆ Nuova Sabatini. pag. 21
- ◆ Digital transformation. pag. 22
- ◆ Patent box. pag. 24

FISCALE



Conversione in Legge del "Decreto agosto": principali novità. pag. 25

SINDACALE E PREVIDENZIALE



Modello 770 2019: prorogato al 10/12/20 il termine per la sua presentazione. pag. 34

- ◆ Contratti a tempo indeterminato (apprendistati professionalizzanti e trasformazione di quelli a termine inclusi): indicazioni operative (del 26/10/20) INPS sull'incentivo per l'occupazione nel 2020 di particolari categorie di persone (decreto 11/02/20). pag. 35
- ◆ Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali: ulteriori indicazioni INPS. pag. 54
- ◆ Rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa o per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori: pubblicato il decreto interministeriale sull'accesso al «fondo nuove competenze». pag. 57
- ◆ Tfr - indice di rivalutazione di settembre 2020. pag. 71

RACHELE MORINI È IL NUOVO PRESIDENTE di Confimi Industria Romagna

Faentina di adozione, titolare insieme al fratello Adolfo Morini di F.A.M. Srl, storica fonderia di Granarolo Faentino (Ra) di oltre 40 dipendenti guidata dalla famiglia Morini dalla sua costituzione nel 1980 e specializzata nella trasformazione di leghe leggere primarie e secondarie in fusioni per numerosi settori produttivi, dalla meccanica, alla nautica, all'aeronautica.



Rachele Morini succede a Gianni Lusa e guiderà l'associazione per il prossimo triennio 2020 – 2023 in virtù di una designazione unanime da parte del neo eletto Consiglio Direttivo che risulta così composto:

Annamaria Altini (O.R.I. di Altini Annamaria e C. Sas), **Giampiero Aresu** (Linea Alimentare Aresu Srl), **Guglielmo Balsamini** (Autec Srl), **Silvia Ciuffoli** (Alfiere Srl), **Emanuela Cornacchia** (Sopam Officine Srl), **Bruno Fusari** (Minipan Srl), **Nicola Grazzi** (Cema Next Srl), **Massimo Mangolini** (Next Data Srl), **Maurizio Merenda** (Mer-Com Srl), **Giancarlo Pagani** (Oremplast Srl), **Michele Parrucci** (Spring Italia Srl), **Roberto Resta** – vice presidente vicario (Resta Srl), **Renzo Righini** (F.lli Righini Srl), **Dante Uttini** (Bam Srl), **Luigi Zaffi** (Turchetti Bruno Srl) e **Gianni Lusa** (Renato Lusa Srl) in qualità di Past President.

A Gianni Lusa, presidente di Confimi Industria Romagna fin dalla sua costituzione nel 2012, i più sentiti ringraziamenti per l'impegno profuso con dedizione e serietà nell'arco di questi ultimi due mandati.

**ALLA NEO PRESIDENTE I MIGLIORI AUGURI DI BUON LAVORO
DA PARTE DI TUTTO LO STAFF !**

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (ART. 25 «DECRETO RILANCIO»): POSSIBILE PRESENTARE UNA NUOVA ISTANZA PER REVISIONARE IL RIGETTO DELLA PRECEDENTE O L'ENTITÀ DEL CONTRIBUTO GIÀ EROGATO

L'art. 25 del decreto-legge 19/05/2020, n. 34 ^(*) (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2020), convertito in legge 17/07/2020, n. 77 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020), ha previsto un **contributo a fondo perduto** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 32/2020, pagina 5):

- consistente nell'erogazione di una somma di denaro senza obbligo di restituzione (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 30/2020, pagine 12 e 13; n. 31/2020, pagine 6 e 24; n. 29/2020, pag. 5);
- spettante ai titolari di partita IVA che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell'emergenza epidemiologica;
- di cui l'Agenzia delle Entrate ha sia predisposto una "Guida" che, con la circolare n. 15/E del 13/06/2020, fornito "i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo" (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 32/2020).

Il contributo è stato rivolto ai soggetti che:

- 1) nel 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 5 milioni di euro;
- 2) soddisfacessero una delle seguenti condizioni:
 - aver avuto un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del mese di aprile 2019;
 - aver iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2018;
 - avere il domicilio fiscale o la sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020.

Gli aventi diritto hanno potuto chiedere il bonus con apposita istanza (scaricabile dal link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-10-giugno-2020>), presentabile solo in via telematica dal 15 giugno al 13 agosto 2020 (o dal 25 giugno al 24 agosto 2020 per gli eredi che continuavano l'attività per conto del soggetto deceduto).

Nel corso dei periodi sopra citati, peraltro, all'Agenzia delle Entrate sono pervenute segnalazioni dagli operatori e dalle associazioni di categoria riguardanti istanze per le quali è stato regolarmente eseguito il mandato di pagamento, ma che, a seguito di errori commessi dagli utenti e individuati solo dopo l'accreditamento della somma, hanno portato questi ultimi a ricevere un ammontare di contributo inferiore a quello spettante. Ulteriori segnalazioni sono pervenute in relazione a istanze trasmesse a ridosso della scadenza dei 60 giorni, per le quali il sistema dell'Amministrazione finanziaria ha inviato una seconda ricevuta di scarto oltre i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza e l'utente non è stato in grado di trasmettere l'istanza sostitutiva con la correzione dell'errore (es. per IBAN riportato in istanza non intestato al soggetto richiedente), in quanto il sistema l'ha respinta per decorrenza termini.

Di conseguenza, “*al fine di sanare le situazioni sopra descritte*”, con la Risoluzione 11 ottobre 2020, n. 65, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni sotto riportate.

Il soggetto richiedente – anche mediante l’intermediario delegato – può **presentare istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito di rigetto o dell’entità del contributo erogato** sulla base di quella già inviata all’Agenzia delle Entrate.

Il modello dell’istanza va trasmesso via PEC alla Direzione provinciale territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto richiedente (in qualità di titolare di Partita IVA), firmata da questi digitalmente ovvero dall’intermediario indicato nel riquadro dell’impegno alla trasmissione presente nella domanda: in quest’ultimo caso, vi sarà allegata la copia del documento d’identità del soggetto richiedente.

Insieme al modello dell’istanza, occorrerà inviare una nota con la quale il soggetto richiedente il contributo specifica in modo puntuale e chiaro i motivi dell’errore ovvero l’impossibilità di trasmettere nei termini la domanda sostitutiva di quella per la quale il sistema ha consegnato una seconda ricevuta di scarto.

Le Direzioni provinciali dell’Agenzia delle Entrate – prese in carico le istanze di autotutela – le esamineranno puntualmente, valutando le motivazioni presentate dagli utenti e verificando la coerenza dei dati contabili ivi dichiarati, con gli elementi informativi presenti in Anagrafe Tributaria e l’eventuale documentazione prodotta dal contribuente.

Qualora dall’esame dell’istanza dovesse emergere l’irregolarità, l’ufficio potrà procedere con l’effettuazione di ulteriori attività istruttorie volte ad accertare l’eventuale tentativo di truffa, con le conseguenti sanzioni amministrative e penali in capo al soggetto richiedente e all’eventuale intermediario che ha presentato l’istanza per suo conto.

Ove dal predetto esame sia confermato l’esito comunicato in relazione alla istanza iniziale trasmessa nel periodo 15 giugno – 13 agosto, per es. risultando corretto l’importo del contributo già erogato, l’Ufficio notificherà motivato diniego di annullamento/revisione, recante avvertenze per l’impugnazione davanti alla competente Commissione tributaria, esclusivamente per vizi propri, in conformità ai principi in materia di impugnabilità del diniego di autotutela.

Qualora dall’esame dell’istanza dovesse invece emergere la correttezza, l’Agenzia delle entrate provvederà – ai sensi delle disposizioni dell’art. 25, comma 11, del d.l. n. 34/2020 – a effettuare il mandato di pagamento della quota parte del contributo a fondo perduto ancora spettante.

**(*) Art. 25 del d.l. n. 34/2020
Contributo a fondo perduto**

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.

9. L'istanza di cui al comma 8 contiene anche l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la

prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate ferma restando, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, l'applicabilità dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora dai riscontri di cui al periodo precedente emerge la sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo ai sensi del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonché di quelli relativi ai contributi erogati, per le autonome attività di polizia economico-finanziaria di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001.

10. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

11. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di cui al comma 8, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate n.1778 "Fondi di Bilancio". L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8 e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

12. Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all'articolo 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

13. Qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l'attività, il soggetto firmatario dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 8 è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui al comma 12 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.

14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del codice penale.

15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6.192 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.



<p>Ravenna, Ufficio Spazio imprese -URP - Diritto annuale Ufficio Spazio Imprese Lugo</p>	<p>Alle Organizzazioni imprenditoriali ed alle Imprese esportatrici della provincia d Ravenna</p>
--	---

Oggetto: controlli a campione

Preme comunicare l'avvio - in conformità con l'articolo 71 DPR n. 445/2000 e la circolare di Unioncamere del 28 dicembre 2009 - del procedimento di controllo a campione della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà contenute nel modello base delle pratiche telematiche per il rilascio dei certificati di origine, presentate agli sportelli della sede di Ravenna/Lugo e rientranti nel campione di cui alla determinazione del Segretario generale n. 478 del 30 dicembre 2010.

I certificati soggetti a controllo saranno estratti in modalità casuale con un sistema informatico di campionatura e corrisponderanno al 10% del totale dei certificati rilasciati da gennaio 2020 ad oggi. Si precisa, al riguardo, che, su una stessa impresa, si procederà con un limite massimo di controlli, anche in considerazione della drammatica congiuntura economica da Covid-19.

Le aziende campionate saranno invitate a presentare, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, i documenti idonei a comprovare l'origine delle merci così come specificato nella circolare del Ministero dello Sviluppo economico n. 62321 del 18 marzo 2019. I documenti richiesti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante e inviati, unitamente alla nota, all'indirizzo di posta elettronica certificata **protocollo@ra.legalmail.camcom.**

Al fine di agevolare i controlli da parte dell'ufficio si richiederà, altresì, di evidenziare nella documentazione probatoria fornita la rispondenza agli articoli riportati sul certificato oggetto di verifica. Nel caso in cui venga riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese, la Camera di Commercio, ferme restando le responsabilità previste in caso di falsa dichiarazione, potrà revocare all'impresa la facoltà di avvalersi della dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 per le successive richieste di certificati di origine, che dovranno essere corredate dalla documentazione probatoria.

In caso di impossibilità a rispettare il termine assegnato, l'impresa potrà concordare con la Camera di commercio, prima della scadenza, un nuovo termine per la presentazione della documentazione. In caso di inadempienza, si procederà con la segnalazione alla Procura della Repubblica.

Nel segnalare che l'ufficio Commercio estero (numero verde 800010955 int. 1; email commercio.estero@ra.camcom.it) è a disposizione per qualsiasi informazione o richiesta di chiarimento, si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

Per Il Segretario Generale
Mauro Giannattasio
Il Responsabile del servizio
Cristina Franchini

Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura di Ravenna
V.le L.C. Farini 14 – 48121 Ravenna
Tel. +39.0544.481311 – Fax +39.0544.481500
www.ra.camcom.gov.it – camera.ravenna@ra.camcom.it
Pec: protocollo@ra.legalmail.camcom.it

Firmato da:
FRANCHINI CRISTINA
Motivo:
funzionario delegato

Data: 05/10/2020 16:12:08

**D.P.C.M. 24 OTTOBRE 2020: MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 che integra le misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza Covid-19 previste dai testi licenziati in data 13 ottobre e 18 ottobre e che rimarrà in vigore dal 26 di ottobre fino al 24 di novembre p.v.

Di seguito si riassumono per punti le principali misure introdotte dal nuovo Decreto, volte soprattutto a limitare le situazioni di assembramento (e che non vanno a modificare quanto previsto dai Protocolli di Sicurezza per le attività produttive che rimangono in vigore):

- Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) sono consentite dalle 5 sino alle 18, e con un massimo di quattro persone per tavolo, a meno che non si tratti di familiari conviventi. Sarà inoltre vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico mentre resta consentito l'asporto fino a mezzanotte e la consegna a domicilio;
- E' vietato organizzare feste private al chiuso e all'aperto, incluse quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
- E' sconsigliato ospitare persone non conviventi;
- Vengono chiusi cinema, teatri, sale da concerto, sale bingo gioco e scommesse, palestre, piscine, centri termali, centri benessere. Chiudono anche i parchi di divertimento e tematici, mentre restano aperti i musei;
- Per quanto riguarda le scuole superiori la percentuale di didattica a distanza passa al 75% mentre per il primo ciclo d'istruzione (materna, elementari e medie) e dei servizi educativi per l'infanzia l'attività continuerà a svolgersi in presenza;
- Vengono infine sconsigliati (ma non vietati) gli spostamenti non necessari;

Rimane infine in vigore quanto previsto dal testo del 18 ottobre in merito alla sospensione di tutte le fiere e le sagre in ambito locale, con l'eccezione di quelle nazionali e internazionali, di tutto lo sport dilettantistico di contatto e delle riunioni in presenza nella pubblica amministrazione.

Il testo completo del D.P.C.M. 24 ottobre 2020 ed i relativi allegati sono consultabili ai links di seguito:

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20201024.pdf

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20201024_allegati.pdf

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimioromagna.it

REGIONE EMILIA ROMAGNA: NOTA CIRCA L'UTILIZZO IMPROPRIO DI VISIERE PARASPRUZZI

La Regione Emilia Romagna, con una nota del 27/10/2020 ha segnalato un utilizzo improprio, in ambito extrasanitario, delle “visierine paraspruzzi” per la protezione delle vie respiratore da Coronavirus.

Nello specifico, il Servizio di Prevenzione Collettiva e di Sanità Pubblica regionale segnala come l'uso di tali dispositivi non sia da considerarsi sostituivo rispetto a quello delle mascherine.

Si riporta di seguito il testo completo della nota della Regione.

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA
IL RESPONSABILE AREA TUTELA SALUTE LUOGHI DI LAVORO
MARA BERNARDINI

REG. CFR.FILE.SEGNATURA.XLM
DEL CFR.FILE.SEGNATURA.XLM

Alle Associazioni Datoriali
Alle OO.SS.

della Regione Emilia-Romagna

e p.c. Ai Direttori Dipartimenti di Sanità Pubblica
Ai Direttori dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza
negli Ambienti di Lavoro
delle Aziende UsI

Agli Responsabili dei Servizi di Prevenzione e
Protezione e ai Medici Competenti
delle Aziende Sanitarie

Regione Emilia-Romagna

Oggetto: Segnalazione di utilizzo improprio di “visierine paraspruzzi” per la protezione delle vie respiratorie da SARS-COV-2.

A seguito di segnalazioni relative all’utilizzo improprio, in ambito extra-sanitario, di “visierine paraspruzzi” che si collocano sul viso con appoggio sul mento, nonché di visiere “fronte-mento”, che si collocano attorno alla testa, per la protezione delle vie respiratorie da SARS-COV_2, si precisa che tali presidi non sono sostitutivi dell’utilizzo delle mascherine.

Pertanto, laddove la normativa preveda l’uso della mascherina, come per es. nei luoghi di lavoro qualora non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro, va utilizzata la mascherina chirurgica, monouso o “igienizzabile”, ed eventualmente, se vi sono le indicazioni o lo si ritiene opportuno, in aggiunta e non in sostituzione, con le visiere paraspruzzi.

Per effetto della succitata segnalazione, con l’obiettivo del massimo contenimento della trasmissione del virus SARS-Cov-2, si è proceduto all’analisi della normativa attualmente vigente e a fornire indicazioni operative in coerenza con gli indirizzi nazionali.

La normativa vigente

Il DPCM 07/08/2020 prevede che:

- *“Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza” (art.1, co. 1) e*

Viale Aldo Moro 21 – 40127 Bologna – tel. 051.527.7453 – 7454 - 7456
segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it
segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it

	ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5		ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP		Classif.						Fasc.	2020		

- *“Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso” (art. 1, comma 4).*

Il DPCM 07/09/2020 ha prorogato la validità di questo obbligo indicando che: “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, le misure di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 sono prorogate sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4” (art.1, comma 1).

Il più recente Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125 rafforza ulteriormente le misure di contrasto alla diffusione del SARS-COV_2 potenziando la protezione delle vie respiratorie: introduce l’obbligo di portare sempre con sé tali dispositivi ed estende il loro utilizzo in tutti i luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, fatti salvi i protocolli e le linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.

I successivi DPCM 13 ottobre 2020, DPCM 18 ottobre 2020, DPCM 24 ottobre 2020 confermano l’obbligo su tutto il territorio nazionale, di portare con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli sia al chiuso che all’aperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. Ne raccomanda il loro uso anche in casa se in presenza di persone non conviventi. Si confermano le caratteristiche dei dispositivi: *“fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantire comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.”*

Indicazioni operative

Per poter dare seguito a quanto previsto dalle norme sopra citate, si riporta, ai seguenti links, una sintesi delle caratteristiche delle Mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3 e di comunità, reperibili sul sito del Ministero della Salute:

Corretto utilizzo e loro funzioni in fase epidemica:

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4722

Norme tecniche per la loro produzione:

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?menu=notizie&id=4361

Tutte le tipologie di mascherine devono garantire una adeguata barriera per naso e bocca, devono essere realizzate in materiali multistrato non tossici né allergizzanti né infiammabili e che non rendano difficoltosa la respirazione. Devono avere forma e aderenza al viso adeguate, in modo da coprire dal mento al di sopra del naso, garantendo allo stesso tempo comfort.

Confidando nella più ampia collaborazione finalizzata al contrasto e al contenimento dell’epidemia in corso, si porgono distinti saluti.

Mara Bernardini
(documento firmato digitalmente)

CONFIMI ROMAGNA: SERVIZIO DI CONSULENZA PER L'ACCESSO AGLI STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA

Confimi Romagna ha sottoscritto un importante accordo di collaborazione con **CORPORATE STUDIO**, società che vanta una decennale esperienza nel campo della consulenza in materia di finanza agevolata.

Il servizio, che si prefigge di mettere in condizione le imprese associate di **cogliere le opportunità offerte dalle norme di incentivazione**, si svolge con le seguenti modalità:

- ❖ analisi preliminare dei fabbisogni aziendali e dei progetti di sviluppo e di investimento;
- ❖ individuazione delle opportunità di agevolazione previste dalle normative vigenti;
- ❖ formulazione e presentazione della domanda di finanziamento e/o di contributo;
- ❖ monitoraggio dell'iter burocratico della pratica di agevolazione fino all'esito conclusivo;
- ❖ assistenza per la gestione tecnico-amministrativa della fase di rendicontazione finale.

Invitiamo le imprese associate a contattarci per organizzare una visita aziendale finalizzata alla presentazione del servizio

Dott.ssa Benedetta Ceccarelli



0544/280216



338/6644525



ceccarelli@confimioromagna.it

Dott. Mauro Basurto



0544/280212



335/372511



basurto@confimioromagna.it



**CORPORATE
STUDIO**

EMILIA-ROMAGNA - BANDO FIERE 2021

ENTE GESTORE	REGIONE EMILIA-ROMAGNA
BENEFICIARI	PMI con sede legale o operativa in Emilia-Romagna.
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>Partecipazione a fiere internazionali svolte in paesi esteri o a fiere in Italia purché con qualifica internazionale; le fiere possono essere sia in presenza, sia digitalizzate (fiere virtuali con partecipazione da remoto).</p> <p>Le fiere ammissibili sono quelle che si terranno dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.</p> <p>È ammessa anche la partecipazione a incontri d'affari (B2B) o eventi di promozione organizzati in formato digitale da organizzatori esteri.</p> <p>Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo per una o più fiere.</p> <p>Costo minimo del progetto: € 5.000, massimo € 10.000.</p>
SPESE AMMISSIBILI	<p>B2B ED EVENTI: partecipazione a eventi promozionali o b2b fisici o virtuali realizzati da organizzatori internazionali, purché di livello internazionale;</p> <p>FIERE INTERNAZIONALI: partecipazione a fiere all'estero o in Italia (in quest'ultimo caso solo a fiere con qualifica "internazionale") di natura fisica o virtuale.</p> <p>Nel caso di <u>fiere in presenza</u> saranno ammessi i seguenti costi: affitto spazi, allestimento (incluse le spese di progettazione degli stand), gestione spazi, trasporto merci in esposizione e assicurazione delle stesse, ingaggio di hostess/interpreti.</p> <p>Nel caso di <u>fiere virtuali</u> saranno ammessi i seguenti costi: iscrizione alla fiera e ai relativi servizi, consulenze in campo digital, hosting, sviluppo piattaforme per la virtualizzazione, produzione di contenuti digitali, accordi onerosi con media partners, spese di spedizione dei campionari.</p> <p>Sono ammesse le spese riferite ad anticipi pagati prima del 1° gennaio 2021 solo ed esclusivamente per la prenotazione dello spazio espositivo/adesione alle fiere o eventi che si svolgeranno nel 2021.</p>



AMMONTARE CONTRIBUTO	Fondo perduto nella misura del 100% delle spese ammissibili. Il contributo regionale non potrà comunque superare il valore di 10.000,00 €.								
REGIME DI AIUTO	De minimis.								
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Telematica tramite Sfinge2020.								
TERMINI DI PRESENTAZIONE	1° call: ore 12.00 del 04/11/2020 (dotazione € 2.001.000) 2° call: ore 12.00 del 01/06/2021 (dotazione € 1.334.000)								
INFO	<table> <tr> <td>Dott.ssa Benedetta Ceccarelli</td> <td>Dott. Mauro Basurto</td> </tr> <tr> <td> 0544/280216</td> <td> 0544/280212</td> </tr> <tr> <td> 338/6644525</td> <td> 335/372511</td> </tr> <tr> <td> ceccarelli@confimioromagna.it</td> <td> basurto@confimioromagna.it</td> </tr> </table>	Dott.ssa Benedetta Ceccarelli	Dott. Mauro Basurto	 0544/280216	 0544/280212	 338/6644525	 335/372511	 ceccarelli@confimioromagna.it	 basurto@confimioromagna.it
Dott.ssa Benedetta Ceccarelli	Dott. Mauro Basurto								
 0544/280216	 0544/280212								
 338/6644525	 335/372511								
 ceccarelli@confimioromagna.it	 basurto@confimioromagna.it								

CREDITO D'IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO & INNOVAZIONE & DESIGN 2020

ENTE GESTORE	MISE - AGENZIA DELLE ENTRATE		
BENEFICIARI	Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.		
INTERVENTI AMMISSIBILI	<ul style="list-style-type: none"> - Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico; - Attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati; - Attività di design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafa, del mobile e dell'arredo e della ceramica. 		
SPESE AMMISSIBILI	<ul style="list-style-type: none"> a) spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato; b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati in R&S c) spese per contratti di ricerca extra muros; d) acquisto da terzi di privative industriali; e) consulenze (max 20% del personale lettera a o lettera c); f) spese per materiali e forniture (max. 30% personale lettera a o lettera c). 		
AMMONTARE CONTRIBUTO	<p>BASE DI CALCOLO: spese intere sostenute nell'anno</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12% della base di calcolo per attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo di 3 milioni di euro; - 6% della base di calcolo per attività di innovazione tecnologica, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro - 10% se l'attività è finalizzata al raggiungimento di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0; - 6% della base di calcolo per attività di design e ideazione estetica, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro. 		
REGIME DI AIUTO	Esenzione.		
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.		
INFO	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Dott.ssa Benedetta Ceccarelli</p> <p> 0544/280216</p> <p> 338/6644525</p> <p> ceccarelli@confimioromagna.it</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Dott. Mauro Basurto</p> <p> 0544/280212</p> <p> 335/372511</p> <p> basurto@confimioromagna.it</p> </td> </tr> </table>	<p>Dott.ssa Benedetta Ceccarelli</p> <p> 0544/280216</p> <p> 338/6644525</p> <p> ceccarelli@confimioromagna.it</p>	<p>Dott. Mauro Basurto</p> <p> 0544/280212</p> <p> 335/372511</p> <p> basurto@confimioromagna.it</p>
<p>Dott.ssa Benedetta Ceccarelli</p> <p> 0544/280216</p> <p> 338/6644525</p> <p> ceccarelli@confimioromagna.it</p>	<p>Dott. Mauro Basurto</p> <p> 0544/280212</p> <p> 335/372511</p> <p> basurto@confimioromagna.it</p>		



CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI 2020

ENTE GESTORE	MISE - AGENZIA DELLE ENTRATE
BENEFICIARI	Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
INTERVENTI AMMISSIBILI	Investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
SPESE AMMISSIBILI	a) investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (di cui all'allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232); b) investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (di cui all'allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232); c) investimenti in altri beni strumentali materiali, diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A.
AMMONTARE CONTRIBUTO	- Per investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del: 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. - Per investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del: 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700.000. - Per investimenti in altri beni strumentali materiali, diversi da quelli ricompresi nell'allegato A, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
REGIME DI AIUTO	Esenzione.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione.



TERMINI	<p>La fruizione può avvenire a decorrere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni diversi da quelli "Industria 4.0"; - dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli investimenti in beni "Industria 4.0". 		
INFO	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="406 537 861 728"> <p>Dott.ssa Benedetta Ceccarelli</p> <p> 0544/280216</p> <p> 338/6644525</p> <p> ceccarelli@confimioromagna.it</p> </td> <td data-bbox="861 537 1495 728"> <p>Dott. Mauro Basurto</p> <p> 0544/280212</p> <p> 335/372511</p> <p> basurto@confimioromagna.it</p> </td> </tr> </table>	<p>Dott.ssa Benedetta Ceccarelli</p> <p> 0544/280216</p> <p> 338/6644525</p> <p> ceccarelli@confimioromagna.it</p>	<p>Dott. Mauro Basurto</p> <p> 0544/280212</p> <p> 335/372511</p> <p> basurto@confimioromagna.it</p>
<p>Dott.ssa Benedetta Ceccarelli</p> <p> 0544/280216</p> <p> 338/6644525</p> <p> ceccarelli@confimioromagna.it</p>	<p>Dott. Mauro Basurto</p> <p> 0544/280212</p> <p> 335/372511</p> <p> basurto@confimioromagna.it</p>		

**CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ APERTE AL PUBBLICO
(adeguamento ambienti di lavoro)**

ENTE GESTORE	MISE - AGENZIA DELLE ENTRATE		
BENEFICIARI	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.		
INTERVENTI AMMISSIBILI	Interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.		
SPESE AMMISSIBILI	<ul style="list-style-type: none"> - Lavori edili necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza; - investimenti in attività innovative, quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa; - acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. <p>Importo massimo delle spese ammissibili: 80.000 €</p>		
CONTRIBUTO	Credito d'imposta.		
AMMONTARE CONTRIBUTO	60% delle spese sostenute nel 2020.		
TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE	<p>La comunicazione può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 esclusivamente con modalità telematiche. Nel caso in cui sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.</p> <p>Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d'imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.</p>		
MODALITA' DI UTILIZZO	Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021 esclusivamente in compensazione.		
INFO	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Dott.ssa Benedetta Ceccarelli</p> <p> 0544/280216</p> <p> 338/6644525</p> <p> ceccarelli@confimioromagna.it</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Dott. Mauro Basurto</p> <p> 0544/280212</p> <p> 335/372511</p> <p> basurto@confimioromagna.it</p> </td> </tr> </table>	<p>Dott.ssa Benedetta Ceccarelli</p> <p> 0544/280216</p> <p> 338/6644525</p> <p> ceccarelli@confimioromagna.it</p>	<p>Dott. Mauro Basurto</p> <p> 0544/280212</p> <p> 335/372511</p> <p> basurto@confimioromagna.it</p>
<p>Dott.ssa Benedetta Ceccarelli</p> <p> 0544/280216</p> <p> 338/6644525</p> <p> ceccarelli@confimioromagna.it</p>	<p>Dott. Mauro Basurto</p> <p> 0544/280212</p> <p> 335/372511</p> <p> basurto@confimioromagna.it</p>		



CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

ENTE GESTORE	MISE - AGENZIA DELLE ENTRATE								
BENEFICIARI	Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato.								
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>Spese di formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019.</p> <p>Le attività di formazione commissionate esternamente sono ammissibili solo se i soggetti sono accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa, a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali.</p>								
SPESE AMMISSIBILI	Costi del personale dipendente impegnato come docente o come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione.								
AMMONTARE CONTRIBUTO	<p>Credito d'imposta pari a:</p> <p>PICCOLE IMPRESE: 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 300.000</p> <p>MEDIE IMPRESE: 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000</p> <p>GRANDI IMPRESE: 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000</p> <p>La misura del credito d'imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.</p>								
REGIME DI AIUTO	Esenzione.								
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Compensazione mediante presentazione del modello F24.								
INFO	<table> <tr> <td>Dott.ssa Benedetta Ceccarelli</td> <td>Dott. Mauro Basurto</td> </tr> <tr> <td> 0544/280216</td> <td> 0544/280212</td> </tr> <tr> <td> 338/6644525</td> <td> 335/372511</td> </tr> <tr> <td> ceccarelli@confimioromagna.it</td> <td> basurto@confimioromagna.it</td> </tr> </table>	Dott.ssa Benedetta Ceccarelli	Dott. Mauro Basurto	 0544/280216	 0544/280212	 338/6644525	 335/372511	 ceccarelli@confimioromagna.it	 basurto@confimioromagna.it
Dott.ssa Benedetta Ceccarelli	Dott. Mauro Basurto								
 0544/280216	 0544/280212								
 338/6644525	 335/372511								
 ceccarelli@confimioromagna.it	 basurto@confimioromagna.it								



NUOVA SABATINI

ENTE GESTORE	MISE								
BENEFICIARI	PMI								
INTERVENTI AMMISSIBILI	Acquisto o acquisizione in leasing di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.								
SPESE AMMISSIBILI	Beni nuovi e riferiti ad immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”, o spese classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’art. 2424 del codice civile, come indicati nel principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di Contabilità), nonché a software e tecnologie digitali. Investimenti che soddisfino i seguenti requisiti: autonomia funzionale dei beni; correlazione dei beni agevolati all’attività produttiva svolta.								
AMMONTARE CONTRIBUTO	- Finanziamento bancario o in leasing da parte di banche e intermediari convenzionati a copertura totale dell’investimento; - Un contributo ministeriale rapportato agli interessi di tale finanziamento (tra il 7,7% al 10% dell’investimento totale). Il tasso d’interesse annuo è di 2,75% per investimenti ordinari e di 3,575% per investimenti in tecnologie e sistemi rientranti nella sfera “industria 4.0”. I beni materiali e immateriali che rientrano tra gli investimenti “industria 4.0” possono beneficiare del contributo maggiorato del 30%. PMI DEL SUD: contributo incrementato del 100% (con un tetto a 60 milioni di euro).								
REGIME DI AIUTO	Esenzione.								
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Presentazione alla banca o all’intermediario finanziario, unitamente alla richiesta di finanziamento.								
TERMINI DI PRESENTAZIONE	Fino ad esaurimento fondi disponibili. Aggiornamento 20/10/2020: Disponibili € 225.555.998 (10,43% delle risorse)								
INFO	<table> <tr> <td>Dott.ssa Benedetta Ceccarelli</td> <td>Dott. Mauro Basurto</td> </tr> <tr> <td> 0544/280216</td> <td> 0544/280212</td> </tr> <tr> <td> 338/6644525</td> <td> 335/372511</td> </tr> <tr> <td> ceccarelli@confimioromagna.it</td> <td> basurto@confimioromagna.it</td> </tr> </table>	Dott.ssa Benedetta Ceccarelli	Dott. Mauro Basurto	 0544/280216	 0544/280212	 338/6644525	 335/372511	 ceccarelli@confimioromagna.it	 basurto@confimioromagna.it
Dott.ssa Benedetta Ceccarelli	Dott. Mauro Basurto								
 0544/280216	 0544/280212								
 338/6644525	 335/372511								
 ceccarelli@confimioromagna.it	 basurto@confimioromagna.it								



DIGITAL TRANSFORMATION

ENTE GESTORE	INVITALIA
BENEFICIARI	<p>PMI che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio; - hanno conseguito nell'ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a 100.000 €; - dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati.
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>I progetti ammissibili alle agevolazioni devono essere diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle PMI mediante l'implementazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0. (advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics); - tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate: <ol style="list-style-type: none"> 1) all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori; 2) al software; 3) alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio; 4) ad altre tecnologie, quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange-EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l'in-store customer experience, system integration applicata all'automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things. <p>I progetti devono prevedere spese non inferiori a 50.000 € e non superiori a 500.000 €.</p>
AMMONTARE CONTRIBUTO	Contributo a fondo perduto (10%) e finanziamento agevolato (40%), per una percentuale nominale pari al 50% delle spese ammissibili.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Le domande devono essere compilate esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da Invitalia.



TERMINI DI PRESENTAZIONE	Dalle ore 12.00 del 15 dicembre 2020 . Le domande di agevolazione sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell' ordine cronologico giornaliero di presentazione .		
INFO	<table><tr><td data-bbox="411 439 837 616">Dott.ssa Benedetta Ceccarelli  0544/280216  338/6644525  ceccarelli@confimiromagna.it</td><td data-bbox="922 439 1310 616">Dott. Mauro Basurto  0544/280212  335/372511  basurto@confimiromagna.it</td></tr></table>	Dott.ssa Benedetta Ceccarelli  0544/280216  338/6644525  ceccarelli@confimiromagna.it	Dott. Mauro Basurto  0544/280212  335/372511  basurto@confimiromagna.it
Dott.ssa Benedetta Ceccarelli  0544/280216  338/6644525  ceccarelli@confimiromagna.it	Dott. Mauro Basurto  0544/280212  335/372511  basurto@confimiromagna.it		

PATENT BOX

ENTE GESTORE	AGENZIA DELLE ENTRATE	
BENEFICIARI	Imprese di qualsiasi dimensione e settore.	
INTERVENTI AMMISSIBILI	Investimenti in R&S e disponibilità di beni immateriali (brevetti, modelli, know how, etc..)	
AMMONTARE CONTRIBUTO	Il 50% del reddito agevolabile è sottratto alla tassazione ai fini IRES ed IRAP per tutta la durata dell'opzione (max 5 anni, rinnovabili).	
REGIME DI AIUTO	Esenzione.	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Opzione in Modello Unico, accompagnata da autodeterminazione con penalty protection OPPURE da procedura di ruling.	
TERMINI DI PRESENTAZIONE	Termini di trasmissione del Modello Unico.	
INFO	Dott.ssa Benedetta Ceccarelli  0544/280216  338/6644525  ceccarelli@confimiromagna.it	Dott. Mauro Basurto  0544/280212  335/372511  basurto@confimiromagna.it

CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO AGOSTO: PRINCIPALI NOVITA’

Sulla Gazzetta Ufficiale n° 253 del 13/10/2020 (S.O. n° 37) è stata pubblicata, con entrata in vigore dal 14 ottobre, la **Legge 13/10/2020, n. 126**, di conversione del DL 14/08/2020, n. 104 (c.d. “Decreto Agosto”), recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

Di seguito riportiamo un riepilogo delle principali novità:

- ART. 9 - INDENNITÀ COVID-19 SETTORE TURISMO / SPETTACOLO VENDITORI "PORTA A PORTA"
- ART. 12 - INDENNITÀ COVID-19 COLLABORATORI SPORTIVI
- ART. 29-BIS - MISURE PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA TERMALE NAZIONALE
- ART. 31, COMMI 4-TER E 4-QUATER - CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE / ACQUISTO DPI
- ART. 42-BIS, COMMA 5 - "SPLAFONAMENTO" SALDO IRAP 2019 / ACCONTO IRAP 2020
- ART. 58 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IMPRESE DELLA RISTORAZIONE
- ART. 59 - CONTRIBUTO ESERCENTI IN CENTRI STORICI CON TURISTI ESTERI
- ART. 60, COMMI DA 7-BIS A 7-QUINQUIES - SOSPENSIONE AMMORTAMENTI
- ART. 62 - AIUTI ALLE PICCOLE / MICRO IMPRESE
- ART. 65 - PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI ALLE PMI
- ART. 73 - RIMBORSI PER PAGAMENTI ELETTRONICI
- ART. 77, COMMA 1, LETT. aA E B-BIS - “BONUS CANONI LOCAZIONE”
- ART. 77, COMMA 1, LETT. B-TER - “BONUS VACANZE”
- ART. 78 - ESENZIONE IMU
- ART. 79 - ULTERIORI AGEVOLAZIONI SETTORE TURISTICO / TERMALE
- ARTT. 51, 57-BIS, 63 E 80 - DETRAZIONE 110%
- ART. 81 - CREDITO D'IMPOSTA PUBBLICITÀ NEL SETTORE SPORTIVO
- ART. 90 - BONUS VIAGGIO
- ART. 97 - ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEL 50% DELLE SOMME IN SCADENZA AL 16.9.2020
- ART. 98 - PROROGA VERSAMENTO ACCONTI 2020
- ART. 98-BIS - PROROGA VERSAMENTI SOGGETTI ISA
- ART. 99 - SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI
- ART. 109 - PROROGA ESONERO TOSAP / COSAP
- ART. 110 - RIVALUTAZIONE GENERALE BENI D'IMPRESA / PARTECIPAZIONI

ART. 9 - INDENNITÀ COVID-19 SETTORE TURISMO / SPETTACOLO VENDITORI "PORTA A PORTA"

Al ricorrere delle specifiche condizioni previste, a favore di:

- **lavoratori settore turismo / stabilimenti balneari;**
- **lavoratori stagionali / intermittenti / occasionali / venditori “porta a porta”;**
- **lavoratori settore spettacolo;**

che a causa dell'emergenza COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività / rapporto di lavoro, è riconosciuta un'**indennità onnicomprensiva pari a € 1.000.**

Tale nuova indennità:

- **non è cumulabile** nel caso in cui il soggetto interessato ricada in più di una delle fattispecie disciplinate;
- **non è cumulabile** con l'indennità di cui all'art. 44, DL n. 18/2020 ("Fondo per il reddito di ultima istanza");
- **non concorre alla formazione del reddito;**
- è erogata dall'INPS, **previa domanda**, nel limite dei fondi stanziati (€ 680 milioni per il 2020).

ART. 12 - INDENNITÀ COVID-19 COLLABORATORI SPORTIVI

È **estesa al mese di giugno 2020 l'indennità pari a € 600** già riconosciuta da parte di Sport e Salute spa per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, **a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione** presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, **già "attivi" alla data del 23.2.2020, che hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività.**

L'indennità in esame:

- **non concorre alla formazione del reddito;**
- **non è riconosciuta** ai percettori di altro reddito da lavoro / reddito di cittadinanza / reddito di emergenza e delle indennità di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, DL n. 18/2020;
- è erogata **previa apposita domanda / autocertificazione** attestante la preesistenza del rapporto di collaborazione e la mancata percezione di altro reddito da lavoro / reddito di cittadinanza / suddette indennità.

Le domande sono istruite dalla predetta società secondo l'ordine cronologico di presentazione.

I soggetti già beneficiari per il mese di marzo / aprile / maggio dell'indennità in esame non devono presentare un'ulteriore domanda per il mese di giugno 2020.

ART. 29-BIS - MISURE PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA TERMALE NAZIONALE

È istituito un fondo destinato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse (€ 20 milioni per il 2020, € 18 milioni per il 2021), di buoni per **l'acquisto di servizi termali.**

ART. 31, COMMI 4-TER E 4-QUATER - CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE / ACQUISTO DPI

In sede di conversione, al fine di rafforzare le misure dirette alla sanificazione degli ambienti di lavoro, sono **incrementate le risorse destinate al credito d'imposta sanificazione / acquisto DPI di € 403 milioni** (lo stanziamento risulta così pari a € 603 milioni).

Tali risorse aggiuntive sono **distribuite tra i soggetti già individuati**, ossia tra coloro che hanno già presentato la predetta comunicazione (entro il 7.9.2020).

L'incremento della dotazione finanziaria comporta un **aumento della percentuale fruibile**, che risulta **pari a 47,1617%** (anziché 15,6423%), risultante dal rapporto € 603.000.000 / € 1.278.578.142, ossia limite complessivo di spesa / ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Pertanto **l'ammontare massimo spettante del credito** in esame è aumentato da € 9.385 (60.000 x 15,6423%) a **€ 28.297** (60.000 x 47,1617%).

Al fine di "recepire" il suddetto incremento dell'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile si ritiene necessario attendere l'emanazione dello specifico Provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

ART. 42-BIS, COMMA 5 - "SPLAFONAMENTO" SALDO IRAP 2019 / ACCONTO IRAP 2020

A favore dei soggetti:

- esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo**;
- con **ricavi / compensi non superiori a € 250 milioni** nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto in esame (in generale, 2019);

non è dovuto il versamento:

- del **saldo IRAP 2019**;
- della **prima rata dell'acconto IRAP 2020**. Il relativo importo è escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020. Di fatto, in sede di saldo 2020, non è richiesto il versamento di quanto dovuto a titolo di prima rata.

Il predetto esonero si applica nel rispetto dei limiti / condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020. Pertanto, gli **aiuti non devono superare € 800.000** per impresa sotto forma di **sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali / di pagamenti** (i valori utilizzati sono al lordo di imposte / altro onere).

In sede di conversione è stato previsto che in caso di **errata applicazione dell'esonero** di cui al citato art. 24, in relazione alla determinazione del predetto limite (€ 800.000), l'importo dell'imposta **non versata** è dovuto **senza sanzioni / interessi entro il 30.11.2020**.

ART. 58 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IMPRESE DELLA RISTORAZIONE

Al fine di **sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione** ed evitare sprechi alimentari, è istituito un fondo **finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto di prodotti**, inclusi quelli vitivinicoli, **di filiere agricole e alimentari**, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio, a favore delle **imprese**:

- **in attività alla data del 15.8.2020**;
- con uno dei seguenti **codici attività prevalente**

55.10.00	<i>Alberghi (limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo) Ristorazione</i>
56.10.11	<i>con somministrazione</i>
56.10.12	<i>Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole Catering</i>
56.21.00	<i>per eventi, banqueting</i>
56.29.10	<i>Mense</i>
56.29.20	<i>Catering continuativo su base contrattuale</i>

Il contributo, da richiedere presentando un'istanza secondo le **modalità che saranno fissate da uno specifico Decreto**, spetta a condizione che l'ammontare del **fatturato / corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato / corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019**. Tale condizione **non riguarda** i soggetti che hanno **iniziato l'attività a decorrere dall'1.1.2019**, che possono richiedere il **contributo a prescindere dal fatturato / corrispettivi**.

Il contributo:

- è erogato nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa UE in materia di "aiuti de minimis";
- non è imponibile ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt.61 e 109, comma 5, TUIR;
- è **alternativo** / non cumulabile con il **contributo a fondo perduto riconosciuto agli esercenti nei centri storici con significativo afflusso di turisti stranieri** di cui all'art. 59 (di seguito esaminato).

ART. 59 - CONTRIBUTO ESERCENTI IN CENTRI STORICI CON TURISTI ESTERI

È riconosciuto un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti:

- **esercenti attività d'impresa di vendita di beni / servizi al pubblico;**
- nelle **zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di Città metropolitana** che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle competenti Amministrazioni, risultano aver avuto **presenze turistiche di cittadini esteri** nelle seguenti misure:
 - ✓ per i **Comuni capoluogo di provincia**, in numero **almeno 3 volte superiore a quello dei residenti** negli stessi Comuni;
 - ✓ per i **Comuni capoluogo di Città metropolitana**, in numero **pari o superiore a quello dei residenti** negli stessi Comuni.

Per i soggetti che svolgono **autoservizi di trasporto pubblico non di linea** l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'**intero territorio dei Comuni** in esame;

- con un **fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2020** (relativo agli esercizi di cui ai punti precedenti) **inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2019**.

L'ammontare del contributo è commisurato alla predetta differenza di fatturato / corrispettivi con applicazione delle seguenti percentuali.

Ricavi 2019	Percentuale applicabile
Non superiori a € 400.000	15%
Superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	10%
Superiori a € 1.000.000	5%

In ogni caso il contributo è riconosciuto per un importo:

- **non inferiore a € 1.000** per le persone fisiche / **€ 2.000** per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono riconosciuti anche ai **soggetti che hanno iniziato l'attività a decorrere dall'1.7.2019**, ai quali il contributo è riconosciuto **a prescindere dal fatturato / corrispettivi**;
- **non superiore a € 150.000**.

Come sopra evidenziato il contributo in esame **non è cumulabile** con il contributo previsto a favore delle imprese della ristorazione.

ART. 60, COMMI DA 7-BIS A 7-QUINQUES - SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

In sede di conversione è stata introdotta la possibilità di **non effettuare, in tutto o in parte, gli ammortamenti relativi al 2020 dei beni materiali / immateriali**. Tale possibilità ha **effetti solo civilistici**, in quanto è garantita la deducibilità fiscale degli stessi sia ai fini IRPEF / IRES che IRAP. A fronte della “sospensione” degli ammortamenti è richiesta l’**iscrizione di una riserva indisponibile** in sede di destinazione dell’utile d’esercizio.

In Nota integrativa devono essere esposte le “ragioni della deroga”.

ART. 62 - AIUTI ALLE PICCOLE / MICRO IMPRESE

In deroga all’art. 61, comma 1, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Bilancio”, in sede di conversione è stato disposto che gli **aiuti riconosciuti alle micro e piccole imprese, in difficoltà in base alla disciplina comunitaria, da Regioni / Province autonome / altri Enti territoriali / CCIAA** sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese, ecc. **possono ora essere concessi alle stesse pur risultando in difficoltà già alla data del 31.12.2019, purché** le stesse, **alternativamente:**

- non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
- non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito / revocato la garanzia;
- non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

ART. 65 - PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI ALLE PMI

Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l’art. 56, DL n. 18/2020 ha riconosciuto, a fronte di un’apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE, con sede in Italia. In particolare si rammenta che ai sensi del comma 2 del citato art. 56:

- per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.9.2020;
- per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino al 30.9.2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.

Ora, il comma 1 dell’art. 65 dispone che **il termine del 30.9.2020 sopra indicato è differito al 31.1.2021.**

Per le **imprese che alla data del 15.8.2020** risultano:

- **già ammesse alle misure di sostegno** previste dal comma 2 del citato art. 56, **la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità**, salvo rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il

30.9.2020;

- **non ancora ammesse alle misure di sostegno** di cui al citato comma 2, **possono essere ammesse alle stesse entro il 31.12.2020**, secondo le medesime condizioni e modalità previste dall'art. 56.

Il comma 3 dell'art. 65 in esame dispone infine che, per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno, **il termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive** di cui al medesimo art. 56, comma 8, **decorre dal nuovo termine fissato al 31.1.2021**.

Anche la sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie per le imprese che fruiscono dei sostegni finanziari in esame è prorogata al 31.1.2021.

ART. 73 - RIMBORSI PER PAGAMENTI ELETTRONICI

Al fine di dare attuazione al c.d. "cashback" previsto dall'art. 1, commi da 288 e 290, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), ai sensi dei quali è previsto il riconoscimento di un **rimborso in denaro**, al fine di incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici, **a favore delle persone fisiche "private"** maggiorenni residenti in Italia **che effettuano "abituamente" acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici**, il Legislatore dispone ora che il MEF, sentito il Garante per la Privacy, emanerà appositi Decreti con i quali saranno definite nel dettaglio le condizioni / modalità attuative delle citate disposizioni.

ART. 77, COMMA 1, LETT. aA E B-BIS - "BONUS CANONI LOCAZIONE"

In sede di conversione del c.d. "Decreto Agosto", il Legislatore ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina relativa al "Bonus locazione immobili" introdotto dal c.d. "Decreto Rilancio".

In particolare, in aggiunta alle novità contenute nel testo originario, **a favore delle imprese turistico-ricettive** è previsto che:

- in caso di **affitto d'azienda il credito è pari al 50%**. In presenza di 2 contratti (uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda) il bonus spetta per entrambi i contratti;
- il credito d'imposta **spetta fino al 31.12.2020**.

Anche le predette novità sono subordinate all'autorizzazione dell'UE.

ART. 77, COMMA 1, LETT. B-TER - "BONUS VACANZE"

La possibilità di usufruire del c.d. "bonus vacanze" / "tax credit vacanze" (**scadenza fissata per il 31.12.2020**) è stata estesa anche alle **prenotazioni effettuate tramite piattaforme / portali telematici**.

ART. 78 - ESENZIONE IMU

È confermato che **non è dovuta la seconda rata IMU 2020** con riferimento agli immobili:

- adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
- rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze e degli agriturismi / villaggi turistici / ostelli della gioventù / rifugi di montagna / colonie marine e montane /

affittacamere per brevi soggiorni / case e appartamenti per vacanze / Bed & Breakfast / residence e campeggi, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

In sede di conversione **l'esenzione per le pertinenze degli immobili accatastati D/2 è stata estesa anche alla prima rata IMU 2020** di cui al citato art. 177;

- rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

I commi 3 e 4 dell'art. 78 in esame prevedono che, previa autorizzazione della Commissione UE, per tali immobili l'IMU non è dovuta anche per il 2021 e il 2022;

- destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

ART. 79 - ULTERIORI AGEVOLAZIONI SETTORE TURISTICO / TERMALE

Tra i possibili beneficiari del **credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico- alberghiere** riconosciuto **nella misura del 65% per i 2 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2019** (in generale, per il 2020 e 2021) **sono ora ricompresi:**

- le **strutture che svolgono attività agrituristica** di cui alla Legge n. 96/2006 e pertinenti norme regionali;
- gli **stabilimenti termali** di cui all'art. 3, Legge n. 323/2000, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali;
- le **strutture ricettive all'aria aperta.**

ARTT. 51, 57-BIS, 63 E 80 - DETRAZIONE 110%

Nell'iter di conversione sono state fornite alcune precisazioni ed apportate alcune modifiche alla disciplina relativa alla nuova detrazione del 110%. In particolare si evidenzia che:

- è stato confermato che gli **immobili di categoria catastale A/9** (castelli e palazzi di pregio artistico o storico) **sono esclusi** dall'ambito di applicazione della detrazione in esame **solo se non aperti al pubblico;**
- al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi per l'esecuzione degli interventi sulle parti comuni condominiali, le asseverazioni relative allo stato dell'immobile plurifamiliare possono riguardare soltanto le parti comuni dell'edificio;
- per l'approvazione degli interventi sugli edifici condominiali è sufficiente il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti con almeno 1/3 del valore dell'edificio.

ART. 81 - CREDITO D'IMPOSTA PUBBLICITÀ NEL SETTORE SPORTIVO

Per il 2020, a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano **investimenti in campagne pubblicitarie**, incluse sponsorizzazioni, **nei confronti di:**

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche o società sportive professionistiche. In sede di conversione è stato previsto che il credito in esame spetta anche per gli investimenti effettuati nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline **paralimpiche**;
- società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono attività sportiva giovanile (l'effettuazione di tale attività deve essere certificata dal soggetto). In sede di conversione il credito è stato esteso anche agli investimenti effettuati nei confronti di società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi **paralimpici**;

spetta un credito d'imposta pari al 50% degli investimenti effettuati dal 1.7 al 31.12.2020.

Il nuovo beneficio è **escluso** per gli **investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni** nei confronti dei **soggetti che applicano il regime forfetario** di cui alla Legge n. 398/91.

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di **importo complessivo non inferiore a € 10.000** e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2019 (prodotti in Italia) ex art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR almeno pari a € 150.000 e fino ad un massimo di € 15 milioni.

ART. 90 - BONUS VIAGGIO

Con riferimento al c.d. "Bonus viaggio" è confermata:

- l'estensione del beneficio anche agli **appartenenti ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19**;
- la possibilità di utilizzare tale beneficio entro il 31.12.2020 per gli spostamenti mediante taxi / noleggio con conducente.

Si rammenta che il bonus in esame consiste in un buono viaggio, pari al 50% della spesa sostenuta e in misura non superiore a € 20 per ciascun viaggio, utilizzabile **per gli spostamenti effettuati a mezzo taxi / noleggio con conducente da persone fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate**, anche se accompagnate, residenti nei Comuni capoluoghi di Città metropolitane / capoluoghi di provincia.

Tale bonus:

- non è cedibile;
- non costituisce reddito imponibile del beneficiario;
- non rileva ai fini del computo del valore ISEE.

ART. 97 - ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEL 50% DELLE SOMME IN SCADENZA AL 16.9.2020

Prevista un'ulteriore **rateizzazione** (massimo 24 rate, prima rata entro il 16.1.2021) limitatamente al **50% delle somme dei versamenti prorogati al 16.9.2020** dal c.d. "Decreto Rilancio".

ART. 98 - PROROGA VERSAMENTO ACCONTI 2020

Differimento al 30.4.2021 (anziché 30.11.2020) del termine di versamento della seconda / unica rata dell'acconto 2020 delle imposte sui redditi / IRAP a favore dei **soggetti ISA**. Ciò a condizione che il fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 sia diminuito di almeno il 33% rispetto a quello dello stesso periodo del 2019.

ART. 98-BIS - PROROGA VERSAMENTI SOGGETTI ISA

Confermata la possibilità di effettuare entro il 30.10.2020, con la maggiorazione dello 0,8%, il versamento delle imposte risultanti dal mod. REDDITI 2020, scaduto il 20.7 / 20.8.2020 per i "soggetti ISA" che presentano una riduzione del fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 almeno pari al 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

ART. 99 - SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI

Confermato il **differimento al 15.10.2020** della sospensione dei versamenti relativi a cartelle di pagamento / avvisi di accertamento esecutivi, con la conseguenza che i versamenti sospesi nel periodo 8.3 - 15.10 devono essere effettuati in **unica soluzione entro il 30.11.2020**.

Il c.d. "Decreto Riscossione" recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri e attualmente in corso di pubblicazione sulla G.U. prevede il **differimento dal 15.10 al 31.12.2020** della sospensione in esame con la conseguenza che i versamenti sospesi nel periodo 8.3 - 31.12 dovranno essere effettuati in **unica soluzione entro il 31.1.2021**.

ART. 109 - PROROGA ESONERO TOSAP / COSAP

È confermata la proroga dell'esonero (ex art. 181, DL n. 34/2020) a favore dei pubblici esercizi di cui all'art. 5, Legge n. 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico nel **periodo 1.5 - 31.12.2020** (anziché 1.5 - 31.10.2020) dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63, DL n. 446/97.

In sede di conversione l'esonero è stato esteso anche ai titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'**esercizio del commercio su aree pubbliche** per il **periodo 1.3- 15.10.2020** (anziché 1.3 - 30.4.2020).

ART. 110 - RIVALUTAZIONE GENERALE BENI D'IMPRESA / PARTECIPAZIONI

È confermata la **nuova rivalutazione dei beni d'impresa** (ad esclusione dei c.d. "immobili merce") e **delle partecipazioni** riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali, nonché alle ditte individuali, società di persone ed enti non commerciali, da effettuare nel **bilancio 2020** e riguardante i beni **risultanti dal bilancio al 31.12.2019 (non è previsto, a differenza delle precedenti disposizioni, che la rivalutazione debba interessare i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea)**.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna
www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.

MODELLO 770 2019: PROROGATO AL 10/12/20 IL TERMINE PER LA SUA PRESENTAZIONE

L'art. 10 del d.l. 28/10/2020, n. 137 ^(*) - cosiddetto «decreto ristori» -, in vigore dal 29 ottobre scorso, ossia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. n. 269 - ha prorogato al prossimo 10 dicembre il termine per la presentazione del modello 770 relativo all'anno d'imposta 2019, già previsto per il 31 ottobre 2020.

^(*) **Art. 10 del d.l. n. 137/2020**

Proroga del termine per la presentazione del modello 770

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno di imposta 2019, è prorogato al 10 dicembre 2020.

CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO (APPRENDISTATI PROFESSIONALIZZANTI E TRASFORMAZIONE DI QUELLI A TERMINE INCLUSI): INDICAZIONI OPERATIVE (DEL 26/10/20) INPS SULL'INCENTIVO PER L'OCCUPAZIONE NEL 2020 DI PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONE (DECRETO 11/02/20)

Con il decreto direttoriale 11 febbraio 2020, n. 52 (sotto indicato anche “d.d.”), l'ANPAL - Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro - ha istituito la nuova agevolazione “*Incentivo Lavoro (IO Lavoro)*”, di seguito indicato anche “beneficio” o “incentivo”, per le assunzioni a tempo indeterminato - inclusi i contratti di apprendistato professionalizzante e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato - di particolari categorie di persone, più avanti individuate, effettuate a partire dall'1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 18 febbraio 2020, n. 4).

L'agevolazione – consistente in uno sgravio contributivo – trova applicazione laddove la sede di lavoro per la quale viene effettuata l'assunzione sia ubicata nelle regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), in quelle “più sviluppate” (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, **Emilia Romagna**, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore e nei limiti stabiliti all'art. 12^(*) del d.d.

Trascorsi oltre 8 mesi dall'istituzione del beneficio, con la circolare 26/10/2020, n. 124, l'INPS ha fornito le seguenti, **necessarie** indicazioni e istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla sua fruizione, applicabile - per quanto sopra riportato - per le assunzioni/trasformazioni effettuate sull'intero territorio nazionale, nei limiti delle risorse specificamente stanziare.

(*) Articolo 12 del decreto direttoriale 11/02/2020, n. 52
Risorse Impegnate

1. Per l'attuazione dell'incentivo denominato “IO Lavoro” è impegnato, in favore dell'INPS, l'importo di euro 329.400.000,00 (trecentoventinovemilioni quattrocentomila,00), a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione” (PON SPAO) - CCI 2014IT05SFOP002, Asse Prioritario di Intervento “Occupazione”, priorità di intervento 8.i e del Programma Operativo Complementare “Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione” 2014 – 2020 (POC SPAO) Asse Prioritario di Intervento “Occupazione”, priorità di intervento 8.i.

2. La gestione della misura da parte dell'INPS avverrà nei limiti delle risorse stanziare secondo le modalità di seguito indicate:

a. 234.000.000,00 euro a valere sull'Asse 1, priorità di investimento 8.i, categoria di regioni “meno sviluppate” del Programma operativo nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione” (SPAO);

b. 12.400.000,00 euro a valere sull'Asse 1, priorità di investimento 8.i, categoria di regioni “più sviluppate” del Programma operativo nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione” (SPAO);

c. 83.000.000,00 euro a valere sull'Asse 1, priorità di investimento 8.i, del Programma Operativo Complementare “Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione” 2014 – 2020 (POC SPAO) categoria di regioni “meno sviluppate” e “in transizione”.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio **tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori**, che assumano lavoratori disoccupati (come sotto identificati) ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015, e dell'art. 4, comma 15-quater, del d.l. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019.

Lavoratori per i quali spetta l'incentivo

L'incentivo spetta per l'assunzione di persone disoccupate ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015, ossia di quelle prive di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'art. 13 del medesimo decreto, l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego.

Come espressamente previsto dall'art. 2, comma 2, del d.d., sono incentivabili anche le assunzioni di soggetti che rispettino i requisiti di cui all'art. 4, comma 15-quater, del d.l. n. 4/2019, ossia di lavoratori, da considerarsi in stato di disoccupazione, il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) (**), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917.

Con riferimento al **requisito anagrafico**, se il lavoratore, alla data di assunzione, ha:

- **un'età compresa tra i 16 e i 24 anni** (intesi come 24 anni e 364 giorni), **ai fini dell'accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato;**
- **già compiuto 25 anni di età, oltre a essere disoccupato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi**, secondo la definizione di "lavoratori svantaggiati" di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 17 ottobre 2017 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 20/2018, pagine 25-27). Al riguardo, è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti la data dell'evento agevolato, non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un'imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del TUIR.

Inoltre, fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro determinato in rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell'incentivo, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi durata, con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l'incentivo.

Nelle ipotesi di assunzione a scopo di somministrazione, in considerazione della circostanza che i benefici legati all'assunzione o alla trasformazione sono trasferiti in capo all'utilizzatore, la valutazione del rispetto di tale requisito va effettuata in capo all'impresa utilizzatrice.

(**) Ossia 8.145,00 euro per i redditi da lavoro subordinato, e 4.800,00 euro per i redditi da lavoro autonomo.

Ambito territoriale di ammissione all'incentivo e risorse stanziare

L'incentivo spetta laddove la sede di lavoro per la quale viene effettuata l'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato sia ubicata nelle regioni "meno sviluppate" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nelle regioni "più sviluppate" (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, **Emilia Romagna**, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o nelle regioni "in transizione" (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.

In caso di modifica della sede di lavoro da un macro-contenitore di regioni a un altro, l'incentivo potrà continuare a essere fruito solo previa verifica della disponibilità di risorse sul contatore regionale di destinazione. Pertanto, in caso di mancanza di risorse nella regione di destinazione, l'agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.

L'agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziare, che ammontano a € 329.400.000,00, a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO) - CCI 2014IT05SFOP002, Asse Prioritario di Intervento "Occupazione", priorità di intervento 8.i e del Programma Operativo Complementare "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" 2014-2020 (POC SPAO) Asse Prioritario di Intervento "Occupazione", priorità di intervento 8.i.

In particolare, il decreto direttoriale dell'ANPAL, all'art. 12, ripartisce le risorse stanziare secondo le seguenti modalità:

1. 234.000.000,00 euro sono destinati a finanziare le assunzioni/trasformazioni effettuate nelle regioni "meno sviluppate";
2. 12.400.000,00 euro sono destinati a finanziare le assunzioni/trasformazioni effettuate nelle regioni "più sviluppate";
3. 83.000.000,00 euro sono destinati a finanziare le assunzioni/trasformazioni effettuate nelle regioni "meno sviluppate" e "in transizione".

Considerata la circostanza che per le regioni "meno sviluppate" il d.d. prevede due stanziamenti differenti, ai fini del legittimo riconoscimento dell'agevolazione, «l'INPS verificherà la disponibilità delle risorse in via prioritaria sul contatore volto a finanziare le assunzioni esclusivamente nelle suddette regioni e, in via residuale, qualora non dovessero più sussistere risorse sufficienti, verificherà la disponibilità delle risorse sul contatore destinato a finanziare le assunzioni/trasformazioni effettuate nelle regioni "meno sviluppate" e "in transizione".»

Rapporti incentivati

L'incentivo può essere riconosciuto, ferma restando la disponibilità delle risorse, per le assunzioni effettuate tra l'1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Sono incentivabili le **assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato** - anche a scopo di somministrazione - nonché i rapporti di **apprendistato professionalizzante**; l'incentivo è

riconoscibile altresì per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Nell'ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l'incentivo spetta **sia nelle ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale.**

Con riferimento alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti a termine, non è richiesto il possesso del requisito di disoccupazione di cui all'art. 2, comma 2, del d.d.; per tali ipotesi non è richiesto neanche il rispetto dell'ulteriore requisito dell'assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro (art. 2, comma 3, del d.d.). Qualora alla data della trasformazione il lavoratore abbia almeno 25 anni di età, rimane invece fermo il rispetto, anche per tale tipologia di rapporto, del requisito previsto dall'art. 2, comma 2, del d.d., consistente nell'essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Il beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale di cui all'art. 54-bis del d.l. 24/04/2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21/06/2017, n. 96 (art. 4, comma 5, del decreto direttoriale n. 52/2020; CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16 e 15 del 2017). Inoltre, non sono ammessi all'incentivo i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

In favore dello stesso lavoratore l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto: dopo la prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall'entità dell'effettiva fruizione del beneficio.

Assetto e misura dell'incentivo

L'incentivo è pari alla **contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un **importo massimo di 8.060,00 euro su base annua**, riparametrato e applicato su base mensile **per dodici mensilità** a partire dalla data di assunzione/trasformazione.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a **671,66 euro** (€ 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di **21,66 euro** (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, come espressamente previsto dall'art. 5, comma 2, del d.d., il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell'agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio. In particolare non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

- «i premi e i contributi dovuti all'INAIL, come espressamente previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto direttoriale n. 52/2020;
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile” di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi operata dall'articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs n. 148/2015, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi prevista dall'articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all'articolo 40 del D.lgs n. 148/2015;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del D.lgs n. 148/2015; il citato decreto interministeriale all'articolo 6, comma 4, prevede che ai contributi di finanziamento del Fondo si applica l'articolo 33, comma 4, del D.lgs n. 148/2015 (esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi);
- il contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Vanno, inoltre, escluse dall'applicazione dell'esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto già previsto, da ultimo, dalla circolare n. 40/2018.»

Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all'art. 2, comma 30, della legge 28/06/2012, n. 92, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell'1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

Con riferimento al periodo di fruizione, l'agevolazione è **fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022.**

Il periodo di fruizione dell'incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio. Tuttavia, anche nella suddetta ipotesi, l'esonero deve essere fruito, come espressamente previsto dall'art. 5, comma 3, del d.d., a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2022. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote di beneficio in periodi successivi rispetto al termine previsto e che l'ultimo mese in cui si

potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell'incentivo è quello di competenza gennaio 2022.

Precisazioni riguardanti il bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante

Il d.d., nel disciplinare all'art. 4 le tipologie contrattuali incentivate, prevede che l'agevolazione possa essere riconosciuta anche nell'ipotesi in cui venga instaurato un rapporto di apprendistato professionalizzante. Peraltro, essa può trovare applicazione solo durante il periodo formativo. In particolare, nelle ipotesi in cui il rapporto di apprendistato abbia una durata pari o superiore a dodici mesi, la misura dell'incentivo corrisponde a quella prevista per i rapporti a tempo indeterminato (ovvero per 12 mesi). Nelle ipotesi in cui, invece, la durata del periodo formativo sia inferiore a dodici mesi, l'importo del beneficio spettante deve essere proporzionalmente ridotto in base all'effettiva durata dello stesso. Per es., per un rapporto di apprendistato per il quale il periodo formativo ha una durata pari a sei mesi, l'importo massimo dell'incentivo spettante, da riparametrare alla contribuzione effettivamente dovuta, è pari a 4.030 euro.

Il beneficio non spetta, invece, con riferimento al periodo di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato, anche se compreso nei dodici mesi dall'inizio della fruizione.

Ai fini della legittima fruizione dell'incentivo, l'esonero per i rapporti di apprendistato riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro nei primi dodici mesi di rapporto; per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro continuerà ad applicare le aliquote contributive già previste per la specifica tipologia contrattuale.

Condizioni di spettanza dell'incentivo

Il diritto alla fruizione dell'incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:

- rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ossia:
 - regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
 - rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'art. 31 del d.lgs. n. 150/2015. Con riferimento ai principi generali in materia di incentivi all'occupazione, si ricorda quanto segue:
 - 1) l'incentivo non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione (art. 31, comma 1, lettera a);
 - 2) l'incentivo non spetta se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto

a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o perché abbia cessato un rapporto a termine (art. 31, comma 1, lettera b). Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge (pari a sei mesi dalla cessazione del rapporto nella generalità dei casi e tre mesi per le ipotesi di rapporti stagionali), il datore di lavoro può legittimamente procedere all'assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere;

- 3) l'incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o presso l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c);
- 4) l'incentivo non spetta se l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lettera d);
- 5) l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all'instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3).

Con specifico riferimento al punto 1), si riepilogano, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi in cui non si ha diritto al riconoscimento dell'incentivo in quanto l'assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo:

- l'art. 15 della legge n. 264/1949, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) in favore dell'ex-dipendente a tempo indeterminato, che sia stato oggetto, negli ultimi sei mesi, di licenziamento per riduzione di personale;
- l'art. 24 del d.lgs. n. 81/2015, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore del dipendente a tempo determinato, il cui rapporto sia cessato negli ultimi dodici mesi e che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi e ha manifestato la volontà di essere riassunto;
- l'art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990, in materia di trasferimenti di azienda, in forza del quale, in favore dei lavoratori che non passano immediatamente alle dipendenze di colui al quale è trasferita un'azienda (o un suo ramo) in crisi, spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) effettuate entro un anno dalla data del trasferimento ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi.

Per quanto concerne gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva si citano, ad esempio, le disposizioni collettive applicabili in caso di cambio appalto di servizi, in forza

delle quali l'azienda che subentra a un'altra è obbligata ad assumere i dipendenti della precedente azienda (cfr., al riguardo, il contratto collettivo multiservizi).

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

L'incentivo può essere legittimamente fruito:

- nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", nonché degli altri Regolamenti disciplinanti gli aiuti "de minimis" per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, che operano nel settore della pesca e nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- oltre tali limiti, alle condizioni previste dall'art. 7 del d.d., ossia laddove l'assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

Con riferimento al singolo rapporto di lavoro, la scelta di uno dei due regimi applicabili in materia di aiuti (previsioni di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" o applicazione dell'agevolazione oltre tali limiti nel rispetto di quanto disposto all'articolo 7 del d.d.) esclude l'operatività dell'altro, in quanto si tratta di regimi tra di loro alternativi.

L'incremento occupazionale netto

Ai fini della determinazione dell'incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014, l'incremento occupazionale netto deve intendersi come *"l'aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno"*.

Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di Giustizia UE, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07), nell'operare la valutazione dell'incremento dell'occupazione *"si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro - anno dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di unità lavoro - anno dell'anno successivo all'assunzione"*.

Il principio espresso dalla citata sentenza della Corte di Giustizia deve essere inteso nel senso che l'impresa deve verificare l'effettiva forza lavoro presente nei dodici mesi successivi l'assunzione agevolata e non una occupazione "stimata". Pertanto, l'incremento occupazionale dei dodici mesi successivi va verificato tenendo in considerazione l'effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi e non la forza lavoro "stimata" al momento dell'assunzione.

Per tale motivo, qualora al termine dell'anno successivo all'assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si "consolidano"; in caso contrario, l'incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto mediante le procedure di regolarizzazione.

L'agevolazione in argomento, in forza del disposto dell'art. 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e di quanto ribadito dall'art. 7, comma 3, del d.d., è comunque applicabile qualora l'incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupato/occupati si sia/siano reso/resi vacante/vacanti a seguito di:

- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d'età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

Come espressamente previsto dall'art. 31, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 150/2015 e confermato all'art. 7, comma 3, del d.d., inoltre, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato e mantenuto per ogni mese, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'art. 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, nonché degli altri Regolamenti disciplinanti gli aiuti "de minimis". L'incremento deve, pertanto, essere valutato in relazione all'intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge la prestazione di lavoro.

Nelle ipotesi di assunzioni a scopo di somministrazione, in considerazione della circostanza che i benefici legati all'assunzione o alla trasformazione sono trasferiti in capo all'utilizzatore, la valutazione del rispetto di tale requisito va effettuata in capo all'impresa utilizzatrice.

Per la valutazione dell'incremento occupazionale è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, escludendo, ovviamente, le prestazioni di lavoro cosiddetto occasionale di cui all'art. 54-bis del d.l. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017.

Il lavoratore assunto, o utilizzato mediante somministrazione, in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.

Il rispetto dell'eventuale requisito dell'incremento occupazionale, che, si ribadisce, è richiesto solo nelle ipotesi in cui si intende godere dell'incentivo oltre i limiti degli aiuti "de minimis", deve essere verificato in concreto, in relazione a ogni singola assunzione per la quale si intende fruire dell'incentivo.

Il venire meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l'eventuale ripristino dell'incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.

Coordinamento con altri incentivi

L'esonero contributivo, come previsto dall'art. 8 del d.d., è cumulabile con l'incentivo per i datori di lavoro che assumano percettori del reddito di cittadinanza previsto dall'art. 8 del d.l. n. 4/2019. Al riguardo, come previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto-legge citato, «nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza dell'incentivo in trattazione, la residua agevolazione spettante per l'assunzione di un percettore del reddito di cittadinanza può essere fruita sotto forma di credito di imposta.»

Considerata la circostanza che, con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità di accesso al predetto credito di imposta, le indicazioni per la fruizione saranno successivamente fornite dall'INPS con apposite disposizioni.

L'incentivo contributivo, come espressamente previsto dal decreto direttoriale dell'ANPAL n. 66 del 21 febbraio 2020 ^(***), è, inoltre, cumulabile con l'esonero volto all'assunzione stabile di giovani fino a trentacinque anni di età, previsto dall'art. 1, comma 100, della legge 27/12/2017, n. 205 (legge di bilancio 2018 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2018, pagine 57-59), come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 27/12/2019, n. 160 (legge di bilancio 2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2020, pagina 40), nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua.

Infine, come espressamente previsto dall'art. 8, comma 2, del d.d, l'incentivo è cumulabile, nei limiti massimi d'intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di Stato, con altri incentivi regionali di natura economica previsti e attuati in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nei territori di tali regioni.

A esclusione dei casi espressamente elencati, l'incentivo non può essere cumulato con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, compresa la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori particolarmente svantaggiati (ex montani) o nelle zone svantaggiate.

Cumulabilità con l'incentivo all'occupazione giovanile stabile di cui all'art. 1, comma 100, della legge n. 205/2017, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge n. 160/2019

L'art. 1 del decreto direttoriale n. 66/2020, dando attuazione a quanto già disposto dall'art. 1, comma 247, della legge n. 145/2018, prevede la possibilità di cumulare l'incentivo in trattazione con l'esonero strutturale all'occupazione giovanile stabile introdotto dalla legge di bilancio 2018, come modificata dalla legge di bilancio 2020.

Al riguardo, si fa presente che l'art. 1, comma 100, della legge n. 205/2017 ha disciplinato, a favore di tutti i datori di lavoro privati, l'esonero dal versamento del 50% dei contributi a carico

(***) Il cui unico articolo recita quanto segue: «Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 "Cumulabilità con altri incentivi" del Decreto Direttoriale n. 52 dell'11.02.2020, l'incentivo è altresì cumulabile con l'esonero volto all'assunzione stabile di giovani fino a trentacinque anni di età, previsto dall'articolo 1, comma 100 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua.»

del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti di giovani che, al momento dell'assunzione, non abbiano compiuto trent'anni di età (cioè, non abbiano più di 29 anni e 364 giorni).

Solo per le assunzioni effettuate nel corso degli anni 2018, 2019 e 2020, il limite anagrafico è innalzato a trentacinque anni (cioè 34 anni e 364 giorni).

Se l'assunzione, effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 100 e ss., della legge di bilancio 2018, consente al datore di lavoro, ricorrendone tutti i presupposti giuridici, di accedere anche all'incentivo IO Lavoro, quest'ultimo è fruibile per la parte residua della contribuzione datoriale, sempre con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di contribuzione datoriale esonerabile pari a 8.060 euro su base annua. Pertanto, nell'ipotesi di cumulo tra l'esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2018 e l'incentivo IO Lavoro, la soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale per quest'ultimo incentivo è pari a 5.060 euro (8.060 euro totali per l'incentivo IO Lavoro, cui va sottratto l'importo massimo riconoscibile di 3.000 euro per l'esonero previsto dalla legge di bilancio 2018), per un ammontare massimo, riparametrato su base mensile, pari a 421,66 euro (€ 5.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, per un importo massimo di 13,60 euro (€ 421,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Al fine di rendere più chiaro il sistema del cumulo, si espongono i seguenti esempi:

«I. La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro Alfa è pari a 400 euro mensili. Il datore di lavoro potrà, per il 50% della contribuzione a suo carico, fruire dell'esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018 per un importo massimo mensile pari a 200 euro (50% dei contributi totali). Il datore di lavoro potrà, inoltre, fruire, per la restante quota di contribuzione a suo carico, dell'incentivo IO Lavoro, per un ammontare mensile pari a 200 euro.

II. La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro Beta è pari a 600 euro mensili.

Il datore di lavoro potrà, per il 50% della contribuzione a suo carico, fruire dell'esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018. Tuttavia, poiché l'esonero per l'assunzione di giovani, per ogni singolo mese, non può superare il massimale di 250 euro, l'importo fruibile non potrà superare tale soglia.

Il datore di lavoro potrà, comunque, fruire, per la restante quota di contribuzione a suo carico, dell'incentivo IO Lavoro, esponendo a tale titolo l'importo complessivo pari a 350 euro (50 euro non conguagliati con l'esonero, più 300 euro, pari al 50% della contribuzione datoriale).

III. La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro Gamma è pari a 800 euro mensili.

Il datore di lavoro potrà, per il 50% della contribuzione a suo carico, fruire dell'esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018. Tuttavia, poiché l'esonero prevede un massimale mensile di 250 euro, l'importo fruibile non potrà superare tale soglia.

Il datore di lavoro, nel caso descritto, potrà comunque fruire, per la restante quota di contribuzione a suo carico, dell'incentivo IO Lavoro, nei limiti dell'importo massimo mensile riconoscibile che, come sopra evidenziato, in cumulo con l'esonero previsto dalla legge di bilancio 2018, ammonta a 421,66 euro. Quindi, rispetto ad una contribuzione datoriale mensile pari a 800 euro, l'importo fruibile a titolo delle due agevolazioni sarà pari a 250 euro per l'esonero strutturale previsto dalla legge di bilancio 2018 e 421,66 euro per l'incentivo IO Lavoro.»

Procedimento di ammissione all'incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro

Allo scopo di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l'eventuale assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "IO Lavoro", disponibile sul sito internet www.inps.it all'interno dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", una **domanda preliminare di ammissione all'incentivo**, fornendo le seguenti informazioni:

- il lavoratore nei cui confronti potrebbe intervenire (o è già intervenuta) l'assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
- la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;
- l'importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- la misura dell'aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio;
- se si intende fruire dell'agevolazione nei limiti degli aiuti "de minimis" o oltre tali limiti;
- se per l'assunzione/trasformazione si intende fruire anche dell'esonero previsto dall'art. 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017.

Il modulo è accessibile, previa autenticazione, dal sito internet dell'Istituto seguendo il percorso "Accedi ai servizi" > "Altre tipologie di utenti" > "Aziende, consulenti e professionisti" > "Servizi per le aziende e consulenti" > "Portale delle agevolazioni (ex DiResCo)".

L'INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali svolge le seguenti attività:

- calcola l'importo dell'incentivo spettante in base all'aliquota contributiva datoriale indicata, scomputando, qualora il datore di lavoro abbia dichiarato di voler fruire dell'agevolazione in cumulo con l'esonero strutturale volto all'assunzione di giovani, l'eventuale importo già fruibile a tale titolo;
- verifica se sussiste la copertura finanziaria per l'incentivo richiesto;
- consulta gli archivi informatici dell'ANPAL, al fine di conoscere se il soggetto, alla data di assunzione o, nel caso in cui l'assunzione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede l'incentivo, sia disoccupato;
- consulta gli archivi informatici dell'ANPAL, al fine di conoscere, mediante consultazione della comunicazioni obbligatorie Unilav/Unisomm, se il soggetto di almeno 25 anni di età, alla data di assunzione/trasformazione o, nel caso in cui l'assunzione/trasformazione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede l'incentivo, sia privo di impiego regolarmente retribuito, in quanto nei sei mesi precedenti non ha prestato

attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi;

- consulta il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) al fine di verificare se l'agevolazione possa essere concessa (appurando, da un lato, il rispetto, da parte dell'azienda che intenda fruire dell'agevolazione nei limiti del "de minimis", del massimale concedibile in un triennio mobile e, dall'altro, se il soggetto beneficiario delle agevolazioni risulti o meno tenuto alla restituzione di aiuti oggetto di recupero da parte della Commissione europea);
- informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo per l'assunzione del lavoratore indicato nell'istanza preliminare.

Al fine di non far perdere la priorità acquisita con l'invio della richiesta alle istanze di prenotazione dell'incentivo che dovessero essere inizialmente non accolte per carenza di fondi, si fa presente che le stesse verranno contraddistinte dallo stato di "non accolta provvisoria" e, nelle ipotesi in cui si libereranno delle risorse utili, le stesse, dopo avere superato positivamente gli ulteriori controlli, verranno automaticamente accolte.

Analogamente, l'istanza di prenotazione dell'incentivo che dovesse essere inizialmente non accolta in quanto, dalla consultazione dell'archivio dell'ANPAL, non risulta validamente rilasciata una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), rimarrà nello stato di "non accolta provvisoria", senza perdere la priorità acquisita dalla data di prenotazione: l'INPS, al fine di gestire tali situazioni, consulterà quotidianamente la banca dati dell'ANPAL con lo scopo di verificare la presenza di eventuali aggiornamenti circa la posizione del lavoratore. Nelle ipotesi in cui la posizione del lavoratore verrà aggiornata nella banca dati dell'ANPAL, le richieste in attesa, dopo avere superato positivamente gli ulteriori controlli, verranno automaticamente accolte.

In tutte le ipotesi in cui l'istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario, ha l'onere di comunicare - a pena di decadenza (art. 9, comma 3, del d.d.) - l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. L'inosservanza del termine di 10 giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l'inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un'altra domanda.

Si invita, in proposito, a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli telematici INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti al rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione. Si evidenzia, in particolare, che non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell'istanza di prenotazione, né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/Unisomm non coerente.

Si precisa inoltre che, con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nell'ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà superare, sia per i vincoli legati al finanziamento della misura sia in ragione del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato (che impone l'individuazione di un importo massimo di

aiuti concedibili), il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell'orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l'incentivo spettante e fruire dell'importo ridotto.

Successivamente all'accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all'aliquota contributiva datoriale dichiarata, **il soggetto interessato potrà fruire dell'importo spettante in dodici quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro** e fatta eccezione per l'ipotesi di rapporti di apprendistato per i quali è previsto un periodo formativo di durata inferiore a dodici mesi. **La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio** nelle denunce contributive e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l'agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.

Anche a seguito dell'autorizzazione al godimento dell'agevolazione, l'INPS, l'ANPAL e l'INL effettueranno i controlli di loro pertinenza volti ad accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell'incentivo. Al riguardo, si precisa, in particolare, che la verifica dell'ulteriore requisito di svantaggio del lavoratore di almeno 25 anni di età (consistente nel non aver svolto, nei sei mesi precedenti la data dell'evento agevolato, attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un'imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR) in ragione delle scadenze degli adempimenti fiscali, verrà effettuata dall'Istituto successivamente all'autorizzazione alla fruizione del beneficio. Pertanto, sarà onere dell'azienda accertare preventivamente il rispetto da parte del lavoratore del suddetto requisito, in quanto, se dagli accertamenti *ex post* dovesse emergere il mancato rispetto dello stesso, l'agevolazione già riconosciuta potrà essere revocata e l'importo già conguagliato potrebbe essere recuperato.

Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze

L'autorizzazione alla fruizione dell'incentivo verrà effettuata dall'INPS in base all'**ordine cronologico di presentazione delle istanze.**

Le richieste che perverranno nei 10 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell'incentivo – effettuato il 26 ottobre scorso, data di pubblicazione della circolare INPS n. 124/2020 –, non verranno elaborate entro il giorno successivo all'inoltro, ma saranno oggetto di un'unica elaborazione cumulativa posticipata.

In particolare, le sole istanze relative alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra l'1 gennaio 2020 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico, pervenute nei 10 giorni successivi al rilascio della modulistica on line, saranno elaborate secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.

Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza (art. 10, commi 2 e 3, del d.d.).

Fino alla data dell'elaborazione cumulativa posticipata, le istanze risulteranno ricevute dall'INPS, contrassegnate dallo stato "Trasmessa", e saranno suscettibili di annullamento a opera dello stesso interessato; se l'interessato intende modificarne il contenuto, dovrà annullare l'istanza inviata e inoltrarne una nuova.

Contestualmente all'elaborazione cumulativa posticipata sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell'istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.

Per le istanze inviate successivamente alla data di lavorazione cumulativa di cui sopra, per l'elaborazione delle stesse varrà il criterio generale, rappresentato dall'ordine cronologico di presentazione della richiesta, a prescindere dalla data di assunzione.

Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'incentivo in via esclusiva nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell'incentivo nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti "de minimis", esporranno, **a partire dal flusso Uniemens di competenza novembre 2020**, i lavoratori per i quali spetta l'incentivo valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <**TipolIncentivo**> dovrà essere inserito il valore "IOLA", avente il significato di "Incentivo loLavoro di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 52/2020 (nel rispetto degli aiuti "de minimis")";
- nell'elemento <**CodEnteFinanziatore**> dovrà essere inserito il valore "Hoo" (Stato);
- nell'elemento <**ImportoCorrIncentivo**> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento <**ImportoArrIncentivo**> dovrà essere indicato l'importo dell'incentivo relativo ai mesi di competenza da gennaio a ottobre 2020. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021.

I dati sopra esposti nell'Uniemens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice "L528", avente il significato di "Conguaglio incentivo loLavoro di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 52/2020 (nel rispetto degli aiuti "de minimis")";
- con il codice "L529", avente il significato di "Arretrati da gennaio a ottobre 2020 incentivo loLavoro di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 52/2020 (nel rispetto degli aiuti "de minimis")";

Ai fini dell'applicazione dei controlli finalizzati al monitoraggio della spesa si richiede la compilazione dell'elemento <**InfoAggcausaliContrib**> secondo le seguenti modalità:

- Elemento <**CodiceCausale**>: indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo all'esonero contributivo arretrato "L529";
- Elemento <**IdentMotivoUtilizzoCausale**>: inserire il valore 'N';
- Elemento <**AnnoMeseRif**>: indicare l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- Elemento <**ImportoAnnoMeseRif**>: indicare l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

Si fa, inoltre, presente che la somma degli importi esposti nella sezione <**InfoAggcausaliContrib**> deve essere uguale all'importo esposto nell'elemento <**ImportoArrIncentivo**>, a parità di <**CodiceCausale**>.

Diversamente, i datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell'incentivo oltre i limiti previsti in materia di aiuti "de minimis" esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza novembre 2020, i lavoratori per i quali spetta l'incentivo valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <**TipoIncentivo**> dovrà essere inserito il valore "ILAV", avente il significato di "Incentivo loLavoro di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 52/2020 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis")";
- nell'elemento <**CodEnteFinanziatore**> dovrà essere inserito il valore "Hoo" (Stato);
- nell'elemento <**ImportoCorrIncentivo**> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento <**ImportoArrIncentivo**> dovrà essere indicato l'importo dell'incentivo relativo ai mesi di competenza da gennaio a ottobre 2020. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021.

I dati sopra esposti nell'Uniemens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice "L530", avente il significato di "Conguaglio incentivo loLavoro di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 52/2020 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis")";
- con il codice "L531", avente il significato di "Arretrati da gennaio a ottobre 2020 incentivo loLavoro di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 52/2020 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis")".

Ai fini dell'applicazione dei controlli finalizzati al monitoraggio della spesa si richiede la compilazione dell'elemento <**InfoAggcausaliContrib**> secondo le seguenti modalità:

- Elemento <**CodiceCausale**>: indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo all'esonero contributivo arretrato "L531";
- Elemento <**IdentMotivoUtilizzoCausale**>: inserire il valore 'N';
- Elemento <**AnnoMeseRif**>: indicare l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- Elemento <**ImportoAnnoMeseRif**>: indicare l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

Si fa, inoltre, presente che la somma degli importi esposti nella sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere uguale all'importo esposto nell'elemento <ImportoArrIncentivo>, a parità di CodiceCausale>.

I datori di lavoro che dovranno recuperare importi non conguagliati, sempre nel limite dell'importo massimo mensile ammesso, o restituire somme non spettanti dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig), come anche i datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'incentivo spettante.

Si fa infine presente che, nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già godendo dell'incentivo, a un altro datore di lavoro, a seguito di cessione individuale del contratto di cui all'art. 1406 C.c. o di trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 C.c., dopo la preventiva verifica della legittimità dell'operazione, effettuata da parte della Struttura territoriale competente all'atto della compilazione del flusso e al fine della fruizione del beneficio residuo, il subentrante procederà nel seguente modo:

- indicherà il lavoratore in questione, nell'elemento <Assunzione>, con il codice tipo assunzione **2T** (avente il significato di “Assunzione in carico di lavoratori a seguito di trasferimento d'azienda o di ramo di essa, a seguito di cessione individuale di contratto da parte di un'altra azienda ovvero di passaggio diretto nell'ambito di gruppo d'impresе che comportano comunque il cambio di soggetto giuridico”);
- valorizzerà contemporaneamente l'elemento <MatricolaProvenienza> con l'indicazione della posizione contributiva INPS presso la quale il lavoratore era precedentemente in carico.

Nella medesima ipotesi il cedente, a sua volta, provvederà ad indicare il lavoratore in questione nell'elemento <Cessazione>, con il medesimo codice tipo cessazione **2T** senza la contemporanea valorizzazione dell'elemento <MatricolaProvenienza>.

Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'incentivo in cumulo con l'esonero contributivo previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

I datori di lavoro autorizzati all'incentivo e che per lo stesso lavoratore usufruiscono anche dell'esonero contributivo previsto dall'art. 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge n. 160/2019, esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza novembre 2020, i lavoratori per i quali spetta l'incentivo in oggetto valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante, nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti “de minimis”, dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipolIncentivo> dovrà essere inserito il valore “**IOLC**”, avente il significato di “Incentivo loLavoro di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 52/2020 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”;

- nell'elemento <**CodEnteFinanziatore**> dovrà essere inserito il valore “**Hoo**” (Stato);
- nell'elemento <**ImportoCorrIncentivo**> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento <**ImportoArrIncentivo**> dovrà essere indicato l'importo dell'incentivo relativo ai mesi di competenza da gennaio a ottobre 2020. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021.

I dati sopra esposti nell'Uniemens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice “**L532**”, avente il significato di “*Conguaglio incentivo loLavoro di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 52/2020 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)*”;
- con il codice “**L533**”, avente il significato di “*Arretrati da gennaio a ottobre 2020 incentivo loLavoro di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 52/2020 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)*”.

Ai fini dell'applicazione dei controlli finalizzati al monitoraggio della spesa si richiede la compilazione dell'elemento <**InfoAggcausaliContrib**> secondo le seguenti modalità:

- Elemento <**CodiceCausale**>: indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo all'esonero contributivo arretrato “**L533**”;
- Elemento <**IdentMotivoUtilizzoCausale**>: inserire il valore ‘**N**’;
- Elemento <**AnnoMeseRif**>: indicare l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- Elemento <**ImportoAnnoMeseRif**>: indicare l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

Si fa, inoltre, presente che la somma degli importi esposti nella sezione <**InfoAggcausaliContrib**> deve essere uguale all'importo esposto nell'elemento <**ImportoArrIncentivo**>, a parità di **CodiceCausale**.

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell'incentivo in trattazione in cumulo con l'esonero previsto dall'art. 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 oltre i limiti previsti in materia di aiuti “de minimis”, esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza novembre 2020, i lavoratori per i quali spetta l'incentivo valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <**TipIncentivo**> dovrà essere inserito il valore “**ILAC**”, avente il significato di “*Incentivo loLavoro di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 52/2020 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)*”;
- nell'elemento <**CodEnteFinanziatore**> dovrà essere inserito il valore “**Hoo**” (Stato);
- nell'elemento <**ImportoCorrIncentivo**> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;

- nell'elemento <**ImportoArrIncentivo**> dovrà essere indicato l'importo dell'incentivo relativo ai mesi di competenza da gennaio a ottobre 2020. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021.

I dati sopra esposti nell'UniEmens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice "**L534**", avente il significato di "*conguaglio incentivo loLavoro di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 52/2020 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis")*";
- con il codice "**L535**", avente il significato di "*Arretrati da gennaio a ottobre 2020 incentivo loLavoro di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 52/2020 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis")*".

Ai fini dell'applicazione dei controlli finalizzati al monitoraggio della spesa si richiede la compilazione dell'elemento <**InfoAggcausaliContrib**> secondo le seguenti modalità:

- Elemento <**CodiceCausale**>: indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo all'esonero contributivo arretrato "**L535**";
- Elemento <**IdentMotivoUtilizzoCausale**>: inserire il valore '**N**';
- Elemento <**AnnoMeseRif**>: indicare l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- Elemento <**ImportoAnnoMeseRif**>: indicare l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

Si fa, inoltre, presente che la somma degli importi esposti nella sezione <**InfoAggcausaliContrib**> deve essere uguale all'importo esposto nell'elemento <**ImportoArrIncentivo**>, a parità di **CodiceCausale**>.

I datori di lavoro che devono recuperare importi non conguagliati, sempre nel limite dell'importo massimo mensile ammesso, o restituire somme non spettanti si devono avvalere della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig), come anche i datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma che hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'incentivo spettante.

Nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già godendo dell'incentivo, a un altro datore di lavoro, a seguito di cessione individuale del contratto di cui all'art. 1406 C.c. o di trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 C.c., valgono le stesse indicazioni precedentemente fornite.

Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'incentivo nella sezione <PosAgri> del flusso Uniemens

Omissis

Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'incentivo in via esclusiva nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens

omissis

Istruzioni contabili

omissis

RIPRESA DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI: ULTERIORI INDICAZIONI INPS

Con i messaggi 20/07/20, n. 2871 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34 del 22 luglio 2020) e 09/09/20, n. 3274 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 38 dell'11 settembre 2020), l'INPS ha illustrato le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi dei seguenti decreti-legge: 1) 02/03/2020, n. 9 (abrogato dalla legge 24/04/20, n. 27), 2) 17/03/2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/2020, n. 27); 3) 08/04/2020, n. 23 (convertito, con modificazioni, dalla legge 5/06/2020, n. 40); 4) 19/05/2020, n. 34, (convertito, con modificazioni, dalla legge 17/07/2020, n. 77).

In particolare, il termine per la ripresa dei versamenti sospesi è stato prorogato dalle previsioni degli articoli 126 e 127 del citato d.l. n. 34/2020, e successive modificazioni, alla data del 16 settembre 2020. Tali disposizioni avevano previsto, in particolare, il versamento dell'importo sospeso in unica soluzione o mediante rateizzazione in quattro rate mensili a partire dal 16 settembre 2020.

Successivamente, l'art. 97 del d.l. 14/08/2020, n. 104 ^(*) (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37 del 4 settembre 2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 13/10/2020, n. 126 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 43 del 16 ottobre 2020), ha introdotto la possibilità di beneficiare di una diversa modulazione dell'adempimento:

- per il 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
- la restante somma, pari al rimanente 50% del dovuto, può essere versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, con un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

In merito alla presentazione dell'istanza di sospensione del versamento dei contributi in oggetto, utile anche ai fini dell'avvio della rateizzazione secondo le modalità di cui al menzionato art. 97, con il messaggio INPS n. 3331 del 14 settembre 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 39 del 18 settembre 2020) è stato prorogato il termine di presentazione (dal 16 settembre 2020, originariamente previsto) al 30 settembre 2020, ulteriormente differito al 30 ottobre 2020.

In relazione a tale differimento, da considerare come termine ultimo entro il quale presentare l'istanza sopra citata, con il messaggio 23/10/20, n. 3882, oltre a confermare che *“non si fa luogo al rimborso di quanto già versato”*, l'INPS ha fornito le seguenti ulteriori indicazioni - che integrano quelle contenute nel messaggio n. 3274/2020 - relativamente al versamento del primo 50% delle somme oggetto di sospensione, avuto riguardo alla previsione normativa che ha fissato al 16 settembre 2020 il termine per la ripresa dei versamenti sospesi:

- entro il 30 ottobre 2020, devono essere versate le prime due rate;
- entro il 31 dicembre 2020, il 50% dell'importo oggetto di sospensione dovrà essere interamente corrisposto in quanto ciò costituisce condizione necessaria per beneficiare

della rateizzazione del rimanente 50% fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Con successivo messaggio l'INPS fornirà invece indicazioni per il pagamento del rimanente 50% dei contributi sospesi, fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

GESTIONE AZIENDE CON DIPENDENTI E GESTIONE SEPARATA COMMITTENTI

Per i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione nella Gestione Aziende con dipendenti e per i committenti della Gestione Separata INPS valgono altresì le seguenti indicazioni:

- *«le denunce di variazione, volte a modificare le denunce mensili prive dei codici inerenti alle diverse fattispecie di sospensione, avendo già ottemperato al versamento delle rate scadute, possono essere trasmesse entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente messaggio (quindi, entro il 22/11/2020, N.d.R.) con l'indicazione dei suddetti codici;*
- *nel caso in cui non si intenda usufruire delle modalità di restituzione nei termini illustrati nel presente messaggio, pur in presenza di sospensione del versamento dei contributi con indicazione dei relativi codici, ma sia stata presentata istanza di dilazione amministrativa, le denunce dovranno essere ritrasmesse senza l'indicazione degli importi sospesi e, pertanto, senza l'indicazione dei codici di sospensione; le suddette denunce, così ritrasmesse, mantengono il 16 settembre 2020 come scadenza legale del pagamento. Per le aziende con dipendenti, se tale valore è l'unico dato aziendale, il flusso dovrà essere inviato con l'attributo "elimina" della sezione stessa.»*

AZIENDE ASSUNTRICI DI MANODOPERA AGRICOLA

Per i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione agricola unificata l'istanza per la sospensione dei contributi di cui al messaggio INPS n. 3882/2020 «deve essere presentata esclusivamente per l'attribuzione del codice 7Q - "Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art 62, comma 2". Si ricorda che l'istanza di sospensione è disponibile nelle "Domande telematiche" del Cassetto previdenziale Aziende agricole e che il codice 7H - "Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. n. 9/2020, art. 5" e il codice 7L - "Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'art. 61 comma 2 del D.L. 18/2020" sono stati attribuiti a livello centrale.»

Si precisa, infine, che *«la possibilità di presentare domanda di dilazione amministrativa dei debiti contributivi in fase amministrativa interessati dalla sospensione dei versamenti riguarda la generalità dei contribuenti, indipendentemente dalla Gestione previdenziale di appartenenza.»*

(*) Art. 97 del d.l. n. 104/2020**Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi**

1. I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.748 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

RIMODULAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO PER MUTATE ESIGENZE ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE DELL'IMPRESA O PER FAVORIRE PERCORSI DI RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI: PUBBLICATO IL DECRETO INTERMINISTERIALE SULL'ACCESSO AL «FONDO NUOVE COMPETENZE»

L'art. 88 del d.l. 19/05/2020, n. 34 ^(*) (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2020), convertito, con modificazioni, in legge 17/07/2020, n. 77 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020), prevede che:

- *«al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per gli anni 2020 e 2021, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi»* (comma 1, primo periodo);
- *«gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro...»* (comma 1, secondo periodo);
- con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, *«sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa»* (comma 3). **Tale decreto, datato 09/10/2020 e riportato in calce, è stato pubblicato il 22 ottobre 2020 sul sito internet**

(*) **Art. 88 del d.l. n. 34/2020**
Fondo Nuove Competenze

1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per gli anni 2020 e 2021, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO. Il predetto fondo è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.

del dicastero del Lavoro e delle Politiche sociali; di seguito ne anticipiamo i contenuti ritenuti maggiormente significativi.

L'intervento del Fondo si prefigge di **innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro**, offrendo ai lavoratori l'opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Possono avvalersi dell'intervento del Fondo **tutti** i datori di lavoro del settore privato che, **“entro il 31 dicembre 2020”**, stipulino i suddetti accordi collettivi aziendali o territoriali (cd “di secondo livello”), i quali devono:

- 1) **individuare i fabbisogni del datore di lavoro** in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell'introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi;
- 2) **prevedere:**
 - i progetti formativi;
 - il numero di lavoratori interessati;
 - il numero di ore da destinare ai percorsi finalizzati allo sviluppo delle competenze;
 - nei casi di formazione da parte del datore di lavoro, *“la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto”*.

Il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per lavoratore, previa rimodulazione dell'orario di lavoro, è pari a **250 ore**.

Le attività di sviluppo delle competenze devono **concludersi entro 90 giorni** dalla data di approvazione della domanda da parte dell'ANPAL; a tal riguardo, l'Agenzia deve pubblicare sul proprio sito internet istituzionale un **Avviso** che definisca termini e modalità per la **presentazione delle istanze, nonché i requisiti per la loro approvazione**.

La valutazione delle istanze di contributo avverrà secondo il **criterio cronologico di presentazione**. Effettuata la verifica di conformità, ANPAL determina l'importo massimo riconoscibile al datore di lavoro - distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali -, erogato con cadenza trimestrale per il tramite dell'INPS.

All'istanza di contributo - *“riferito alla quota di retribuzione e contribuzione oraria oggetto di rimodulazione”* - va **allegato un progetto per lo sviluppo delle competenze**, con l'individuazione:

- degli obiettivi di apprendimento in termini di competenze;
- dei soggetti destinatari;
- del soggetto erogatore;

- degli oneri, della modalità di svolgimento del percorso di apprendimento e della relativa durata *“che può anche protrarsi oltre il 31 dicembre 2020 a condizione che il percorso di apprendimento abbia avuto inizio entro la medesima data”*.

Ai fini della sottoscrizione degli accordi aziendali e della predisposizione dei progetti formativi, i datori di lavoro sono invitati a contattare, rispettivamente, l'Area Lavoro e Relazioni industriali dell'Associazione – nelle persone del Dott. Giuseppe Vaira (0544/280215; vaira@confimiromagna.it) e del Dott. Fabio Magnani (0544/280217; magnani@confimiromagna.it) – e SVILUPPO PMI s.r.l., in persona della Dott.ssa Monica Morelli (0544/280286; mmorelli@sviluppopmi.com).



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, che definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (2014-2020), e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul Fondo sociale Europeo e Iniziativa occupazione giovani (2014-2020);

VISTO l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, adottato con Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, modificata con Decisione C(2018) 598 dell'8 febbraio 2018, che individua, tra gli altri, il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e il Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione nel quadro della strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014 -2020;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014)10100 del 17 dicembre 2014, con la quale è stato adottato il Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione - CCI 2014IT05SFOP002, e successivamente oggetto di riprogrammazione con Decisione della Commissione Europea C(2017)8928 del 18 dicembre 2017, Decisione della Commissione Europea C(2018) 9099 del 19 dicembre 2018, Decisione della Commissione Europea C(2019)4309 del 6 giugno 2019 e Decisione della Commissione Europea C(2020)2384 del 14 aprile 2020;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”* e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, che istituisce l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e l’articolo 9, comma 1, lettere *f)*, *i)* e *n)* che rispettivamente attribuiscono all’Agenzia competenze in materia di: promozione e coordinamento, in raccordo con l’Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo; gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza, nonché di progetti cofinanziati dai Fondi comunitari; vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118, della legge n. 388 del 2000, nonché dei fondi bilaterali di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dell’8 gennaio 2018, di *“Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze”* di cui al citato decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”* ed in particolare l’articolo 88, il quale al comma 1 stabilisce che, al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica, per l’anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi;

CONSIDERATO altresì che il comma 2 dello stesso articolo 88, stabilisce che alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possano partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci;

CONSIDERATO che il comma 3 dell'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del medesimo decreto, siano individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa

VISTA l'intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano acquisita nella seduta del 24 settembre 2020;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DECRETA

Articolo 1

(Finalità e risorse finanziarie)

1. Il Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, interviene per consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, con la finalità di innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro offrendo ai lavoratori l'opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro – ANPAL, è inizialmente alimentato nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione. Il predetto fondo è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.
3. Il Fondo potrà essere incrementato con ulteriori partecipazioni di risorse da parte dei Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, nonché, per le specifiche finalità, del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e dei Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 2
(Destinatari)

1. Possono avvalersi degli interventi del Fondo tutti i datori di lavoro del settore privato che abbiano stipulato gli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ai sensi dell'art. 88, comma 1, del richiamato decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, stabilendo che parte dell'orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.

Articolo 3
(Requisiti dell'accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro)

1. Gli accordi collettivi di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2020 e devono prevedere progetti formativi, il numero dei lavoratori coinvolti nell'intervento e il numero di ore dell'orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze nonché, nei casi di erogazione della formazione da parte dell'impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso. Il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per lavoratore, previa rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, è individuato in 250 ore. Le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di ANPAL. Il predetto termine è elevato a 120 giorni nei casi di cui all'articolo 8.

2. Gli accordi collettivi di cui al comma 1 devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell'introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell'impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati, di norma, anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la Raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016. Gli accordi possono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l'occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative coerenti con il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze regionali.

Articolo 4

(Accesso al Fondo)

1. I datori di lavoro che hanno stipulato l'apposito accordo di rimodulazione dell'orario di lavoro in conformità con quanto previsto all'articolo 3 possono presentare istanza di contributo nei confronti di ANPAL. L'Agenzia, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pubblica sul proprio sito internet istituzionale un Avviso che definisce termini e modalità per la presentazione delle istanze, nonché i requisiti per l'approvazione delle stesse.
2. All'istanza devono essere allegati l'intesa stipulata e il progetto per lo sviluppo delle competenze, così come definito al successivo articolo 5.
3. Al fine di semplificare la procedura di istanza, in caso di gruppi societari la domanda può essere presentata dalla capogruppo anche per conto delle società controllate al 100%.
4. L'ANPAL, sentita la Regione interessata dal progetto che si esprimerà anche tenuto conto della propria programmazione regionale dei progetti in materia di formazione continua, provvede a valutare l'istanza di contributo in termini di conformità formale e sostanziale ai requisiti previsti dal presente decreto.





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

5. La valutazione delle istanze di contributo avverrà secondo il criterio cronologico di presentazione e, previa valutazione da parte dell'Agenzia dei requisiti previsti dal successivo articolo 5, verrà comunicata la regolarità e conformità della stessa.

6. L'istanza di contributo può essere oggetto di cofinanziamento di risorse da parte dei Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, nonché, per le specifiche finalità, del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 o costituire l'istanza stessa cofinanziamento di interventi finanziati con le risorse sopra richiamate.

Articolo 5

(Progetto per lo sviluppo delle competenze e soggetti erogatori)

1. A ogni istanza di contributo, riferito alla quota di retribuzione e contribuzione oraria oggetto di rimodulazione, è allegato un progetto per lo sviluppo delle competenze con l'individuazione degli obiettivi di apprendimento in termini di competenze, dei soggetti destinatari, del soggetto erogatore, degli oneri, della modalità di svolgimento del percorso di apprendimento e della relativa durata, che può anche protrarsi oltre il 31 dicembre 2020 a condizione che il percorso di apprendimento abbia avuto inizio entro la medesima data.

2. In coerenza con gli indirizzi italiani e comunitari in materia di innalzamento dei livelli di competenze degli adulti, il progetto deve dare evidenza:

a. delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze;

b. delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell'ambito del Repertorio nazionale, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

c. delle modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi e dei soggetti incaricati della messa in trasparenza e attestazione, in conformità con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

3. Sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi, tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, ivi comprese le università statali e le non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l'Istruzione per Adulti-CPIA, gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell'istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali. Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n.240, le attività di formazione erogate dalle università sono riconoscibili in termini di crediti formativi universitari nell'ambito di ulteriori percorsi di formazione universitaria. Può svolgere il ruolo di soggetto erogatore della formazione la stessa impresa che ha presentato domanda di contributo, laddove sia previsto dall'accordo collettivo di cui all'articolo 3.

Articolo 6

(Modalità di determinazione e modalità di erogazione del contributo)

1. In esito alla verifica di conformità dell'istanza di contributo, l'ANPAL, tenuto conto di quanto comunicato dall'azienda e nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, determina l'importo massimo riconoscibile al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali. Tale importo, in fase di





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

consuntivazione finale, potrà essere rideterminato in riduzione per cause di impossibilità sopravvenuta alla partecipazione agli interventi proposti.

2. L'erogazione del contributo avviene con cadenza trimestrale per il tramite di INPS nei limiti dell'importo massimo riconosciuto e comunicato da ANPAL e in ragione della natura delle componenti del contributo medesimo. L'ANPAL trasferisce ad INPS, a titolo di anticipazione, l'importo di dieci milioni di euro prima dell'avvio dell'erogazione del contributo ed eroga all'INPS, con cadenza trimestrale, le risorse del Fondo. L'ANPAL provvede, con cadenza trimestrale, al monitoraggio delle risorse finanziarie del Fondo e comunica gli esiti dello stesso a tutte le Amministrazioni interessate. I rapporti tra ANPAL e INPS, in relazione all'attuazione di tali interventi, sono regolati con specifica Convenzione tra le parti trasmessa anche alle Amministrazioni vigilanti.

Articolo 7

(Controlli sul contributo erogato)

1. L'ANPAL, in qualità di soggetto responsabile dell'operazione nel suo complesso, svolge a conclusione dell'intervento controlli di corrispondenza tra il contributo erogato e la quantificazione effettiva del costo del personale in apprendimento e comunica attraverso apposito monitoraggio eventuali scostamenti. Laddove l'Agenzia rilevasse degli scostamenti tra le due grandezze sarà attivato, con la collaborazione di INPS, il recupero delle somme indebitamente erogate.

Articolo 8

(Fondi Paritetici Interprofessionali e Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori)

1. I Fondi Paritetici Interprofessionali, in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, possono partecipare al Fondo Nuove Competenze,





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

anche a seguito dell'approvazione dell'istanza di contributo presentata dalle imprese da parte di ANPAL, attraverso il finanziamento di azioni di formazione su conto formazione e attraverso la pubblicazione di avvisi per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di attività formative su conto sistema che facciano specifico riferimento alle finalità di cui all'articolo 1. Nel caso in cui le imprese accedano al Fondo Nuovo Competenze per il tramite di avvisi su conto sistema, il fondo interprofessionale può presentare istanza cumulativa di accesso al Fondo Nuove Competenze, in nome e per conto delle imprese aderenti, il cui personale è destinatario delle attività formative.

2. L'istanza di accesso al Fondo Nuove Competenze deve essere corredata dall'accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro di cui all'articolo 3.

3. Le modalità di partecipazione dei Fondi Interprofessionali si possono applicare al Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori.

Articolo 9

(Disposizioni finali)

1. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività di cui al presente decreto con le risorse umani, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it

Roma, 09 OTT 2020

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Nunzia Catalfo

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Roberto Gualtieri

Registrazione Corte dei Conti 22/10/2020 n. 2045

**Registrazione Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
20/10/2020 n. 299**

TFR - INDICE DI RIVALUTAZIONE DI SETTEMBRE 2020

L'Istituto Centrale di Statistica ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, risultato nel mese di **settembre 2020** pari a **101,9** (base 2015 = 100).

In applicazione dell'art. 5 della legge 297/82, nel caso in cui un rapporto di lavoro sia stato risolto dal **15 settembre 2020** al **14 ottobre 2020** la percentuale di **rivalutazione** da applicare al Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) ammonta a **1,125%**.